SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 febbraio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2013.

Approvazione del «Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino centrale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13 della medesima, il quale dispone al comma 1 che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un Piano di gestione del bacino idrografico»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni, e in particolare la parte III del medesimo decreto, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche:

Visto, in particolare, l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il quale, al comma 1, lettera *e)*, individua il distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i bacini idrografici che ne fanno parte;

Visti, inoltre, l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale» e il successivo art. 117 relativo al Piano di gestione che prevede che «per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visti, in particolare, l'art. 57 e l'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;

Visti, inoltre, gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visto, altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-*bis* che prevede che l'adozione dei Piani di gestione di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE sia effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il Piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali;

Considerato che l'Autorità di bacino del fiume Tevere, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, con l'indicazione delle misure consultive connesse alla elaborazione del Piano medesimo;

la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque del distretto;

la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un periodo di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte;

Considerato, pertanto, che in attuazione dell'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al fine di garantire il periodo minimo di sei mesi per la presentazione delle osservazioni la fase di consultazione sui suddetti documenti di Piano ha avuto inizio il 10 aprile 2009 e si è conclusa in data 22 gennaio 2010;

Considerato che al termine della fase di partecipazione di cui all'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, si è provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute ed alla conseguente modifica ed integrazione degli elaborati di Piano;

Considerato, altresì, che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in data 1° settembre 2009 (nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 202 del 1° settembre 2009) e, successivamente il 4 settembre 2009 (ripubblicazione in rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 4 settembre 2009), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana apposito avviso relativo all'attivazione della consultazione ai fini della VAS sulla proposta di Piano di gestione, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo;

Considerato che la fase di consultazione pubblica ai fini della VAS si è conclusa il 1° novembre 2009 e che le osservazione pervenute hanno contribuito al processo di adeguamento del Piano;

Considerato che al termine della fase di partecipazione attiva, di cui all'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, l'Autorità di bacino del fiume Tevere ha provveduto all'istruttoria delle osservazioni pervenute, anche ai fini VAS, ed alla conseguente modifica ed integrazione degli elaborati di Piano;

Vista la deliberazione n. l del 24 febbraio 2010, con la quale il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere adottava il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale;

Considerato che dell'adozione del Piano di gestione è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2010;

Visto il decreto DVA-DEC-2010-0000077 del 1° aprile 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, contenente il parere motivato favorevole di VAS;

Tenuto conto che nel decreto di cui al punto precedente si prescrive di dare seguito al quadro prescrittivo del parere motivato attraverso la revisione e l'integrazione del quadro ambientale, ecologico e conoscitivo entro un anno dall'approvazione e adozione del Piano di gestione;

Vista la nota prot. n. 0003247 del 6 ottobre 2010, con la quale l'Autorità di bacino del fiume Tevere ha comunicato che la procedura di VAS di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è stata regolarmente conclusa e che le modalità di integrazione del Piano e del Rapporto ambientale sono state puntualmente riportate nella Dichiarazione di sintesi predisposta dalla stessa Autorità di bacino pubblicata in data 28 settembre 2010;

Sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Visto il parere VAS n. 924 dell'11 maggio 2012, ed il parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 15553 del 29 maggio 2012, con i quali l'Autorità competente ha richiesto ulteriori elementi ad integrazione di quanto prodotto;

Considerato che l'Autorità di bacino, con nota n. 3869 del 30 ottobre 2012, ha presentato la documentazione integrativa che all'esame dell'Autorità competente veniva considerata soddisfacente ai fini del recepimento delle osservazioni e condizioni richieste;

Visto il parere positivo di ottemperanza n. 1168 del 15 febbraio 2013 di revisione ed integrazione a seguito di parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1. del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale;

Considerato che con il parere di cui al punto precedente, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, ritiene che la revisione del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale effettuata sulla base della documentazione integrativa prodotta, recepisca le indicazioni contenute nel succitato decreto DVA-DEC-2010-0000077 del 1° aprile 2010;

Visto il parere positivo n. PBAAC/34.19.04/9090/2013 del 26 marzo 2012, come integrato dalla successiva nota prot. n. DG PBAAC/34.19.04./15139/2013 del 29 maggio 2013, in cui si dichiara che le integrazioni al Piano e al Rapporto ambientale hanno recepito le osservazioni e condizioni enunciate nel suddetto parere motivato VAS;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 luglio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto idrografico dell'Appennino centrale.

2. Il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale è composto dai seguenti elaborati e dalla documentazione prodotta in ottemperanza delle prescrizioni contenute nel decreto DVA- DEC-2010-0000077 del 1° aprile 2010:

Documenti di Piano:

Relazione generale

Parte 1 - I corpi idrici

Relazione Tecnica - Sezione 1.1 - I Corpi ldrici Superficiali

Allegato n. 1 Criteri generali per la composizione del reticolo idrografico distrettuale

Documenti regionali

Tabella: Corpi idrici superficiali

Tavola: Corpi idrici superficiali

Tavola: Corpi idrici superficiali - Tipizzazione DM 131/2008

Tavola: Corpi idrici superficiali - Carta del Rischio

Relazione tecnica - Sezione 2 - I Colpi Idrici sotterranei

Allegato n. 1: Carta dei corpi idrici sotterranei

Allegato n. 2: Elenco dei colpi idrici sotterranei

Allegato n. 3: Carta dei corpi idrici sotterranei a rischio

Allegato n. 4: Elenco dei corpi idrici sotterranei a rischio

Parte 2 - Pressioni ed impatti

Relazione tecnica

Tabella n. 1: Pressioni ed Impatti

Tabella n. 2: Soglie di significatività delle pressioni

Documento di Supporto n. 1 alla Parte 2: Procedura per la definizione delle soglie di importanza delle pressioni

Documento di Supporto n. 2 alla Parte 2: Il rischio climatico

Allegato n. 1: Studio servizio idrografico e mareografico di Pescara della Regione Abruzzo - Relazione sulla variazione delle precipitazioni annue

Allegato n 2: CNR IRSA «La vulnerabilità dei grandi sistemi di approvvigionamento idrico del bacino del Tevere in relazione al verificarsi di condizioni di scarsità della risorsa idrica

Definizione di un sistema di azioni di prevenzione e mitigazione degli effetti

Parte 3 - Le aree protette

Relazione tecnica

Allegato n. 1: Quadro degli elementi informativi - Aree Protette per il Registro PDG agg WISE

Allegato n. 2: Carta delle aree protette

Tavola 1. Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'art. 7 «Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile». (Allegato 3 - Registro Aree Protette.xls)

Tavola 2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico. (distretti_08_SIGN_ECONOM.tif)

Tavola 3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE. (distretti_08_BALNEAZ.tif)

Tavola 4. Aree Sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della Direttiva 91/676/CEE e le aree designate come aree sensibili a norma della Direttiva 91/271/CEE. (distretti_08_SENS-VULN.tif)

Tavola 5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della Dir. Habitat 92/43/CEE e Dir. Uccelli 79/409/CEE. (distretti_08_NATURA2000eEUAP.tif)

Allegato n. 3: Registro delle aree protette

Parte 4 – Il monitoraggio

Relazione tecnica - Sezione 1 - Il monitoraggio dei corpi idrici superficiali

Allegato n. 1: Tabella programmi di monitoraggio operativo e di sorveglianza dei corpi idrici superficiali

Allegato n. 2: Corpi idrici superficiali: rappresentazione dei risultati del monitoraggio pregresso (Stato chimico)

Allegato n. 3: Corpi idrici superficiali: rappresentazione dei risultati del monitoraggio pregresso (Stato ecologico)

Documento di Supporto n. 1 alla Parte IV Sezione 1: Il monitoraggio idrogeomorfologico

Documento di Supporto n. 2 alla Parte IV Sezione 1: Il monitoraggio biologico

Relazione tecnica - Sezione 2 - Il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei

Documento di Supporto alla Parte IV Sezione 2: Il Monitoraggio delle acque sotterranee

Allegato 1: Carta «Rete di monitoraggio quantitativo dei corpi idrici sotterranei»

Allegato 2: Carta «Rete di monitoraggio chimico dei corpi idrici sotterranei»

Allegato 3: Tabella «Programmi di monitoraggio chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei»

Allegato 4: Tabella «Siti di monitoraggio per corpo idrico sotterraneo»

Allegato 5: Carta «Corpi idrici sotterranei - Stato chimico»

Allegato 6: Carta «Corpi idrici sotterranei - Stato quantitativo»

Allegato 7: Tabella «Stato quantitativo e stato chimico dei corpi idrici sotterranei»

Parte 5 - Elenco degli obiettivi ambientali

Relazione tecnica

Tavola: Vincoli ambientali predefiniti

Allegati alla Parte V:

Obiettivi del PTA Regione Emilia Romagna

Obiettivi del PTA Regione Umbria

Obiettivi del PTA Regione Toscana

Obiettivi del PTA Regione Marche

Obiettivi del PTA Regione Abruzzo

Obiettivi del PTA Regione Lazio

Documento di Supporto n. 1 alla Parte 5: Corpi idrici artificiali e corpi idrici fortemente modificati

Documento di Supporto n. 2 alla Parte 5: Il processo in corso per la definizione dell'obiettivo del piano di gestione:

Tavola: «Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale - Corpi idrici superficiali - Carta del rischio

Tavola: «Corpi idrici superficiali - Processo di modellazione - Stato di qualità iniziale»

Tavola: «Corpi idrici sotterranei a rischio»

Tavola: «Corpi idrici sotterranei - Processo di modellazione - Stato chimico iniziale»

Tavola: «Corpi idrici sotterranei - Processo di modellazione - Stato quantitativo iniziale»

Tabella: Elenco degli scarichi civili

Tabella: Stato di riferimento zero

Parte 6 - L'analisi economica

Relazione tecnica - L'Analisi Economica

Tabella: Rapporto sullo stato dei servizi idrici

Documento di Supporto n. 1 alla Parte 6: Esperienze dell'Autorità di bacino del fiume Tevere che si configurano come fasi dell'analisi economica di porzioni del Distretto dell'Appennino Centrale:

Documento n. 1: Analisi Economica del Bacino Pilota del Tevere

Documento n. 2: Analisi Economica del Piano del Lago di Piediluco

Documento n. 3: Analisi Economica del Piano dell'Area metropolitana del bacino Tevere

Parte 7 - Il programma delle misure

Relazione tecnica

Tabella riassuntiva dei costi di monitoraggio

Tabella riassuntiva dei costi totali del programma di misure e del monitoraggio

Tabella riassuntiva dei costi delle misure di base di tipo 1A

Tabella riassuntiva dei costi delle misure di base di tipo 1B

Tabella riassuntiva dei costi delle misure supplementari e aggiuntive

Tabella riassuntiva dei costi delle misure supplementari e aggiuntive a livello distrettuale

Parte 8 - Repertorio dei piani e programmi

Relazione tecnica

Parte 9 - La partecipazione pubblica

Relazione tecnica

Allegati n. 1-4: Avvisi procedimentali

Allegato n. 5: «Elenco dei soggetti avvisati del procedimento PGD

Allegato n. 6: Quadro ricognitivo delle iniziative e delle azioni

Allegati nn. 7-17: Verbali degli incontri di partecipazione pubblica

Allegati nn. 18-22: Contributi per la fase di consultazione

Elenco delle autorità competenti

Relazione tecnica

Parte 11 - Referenti e procedure

Relazione tecnica

Allegato al Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino centrale - la valutazione ambientale strategica

Allegato n. 1 con 37 annessi: La Valutazione Ambientale Strategica

Dichiarazione di Sintesi

Approfondimenti e sviluppi integrativi

Art. 2.

1. Il Piano di gestione di cui all'art. l, costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino centrale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino centrale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione di cui al presente decreto. in conformità ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

5. L'Autorità procedente, ai sensi dell'art. 15. comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, prima della presentazione del Piano per l'approvazione ha provveduto alle opportune revisioni dello stesso, tenendo conto delle risultanze dei pareri motivati di valutazione ambientale strategica.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Tevere. http://www.abtevere.it/, nonché sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione sui siti web delle amministrazioni interessate: il parere motivato espresso dall'autorità competente, la dichiarazione di sintesi, e le misure adottate in merito al monitoraggio del Piano, ai fini della VAS.

3. Il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale è depositato, in originale, presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere, via V. Bachelet, 12 - 00185 Roma e risulta disponibile in copia conforme presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, e presso le Regioni ricadenti nel territorio del distretto idrografico.

4. L'Autorità di bacino del fiume Tevere e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino centrale, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 5 luglio 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 12, foglio n. 365

14A00705

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2013.

Approvazione del «Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del Fiume Serchio (P.A.I.) 1º Agiornamento» - Adozione del piano e delle relative misure di salvaguardia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989»;

Visto l'art. l, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la citata legge n. 13 del 2009, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 208 del 2008 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di intesa con il Ministro dell'ambiente in data 1° luglio 1989, con il quale il Bacino del fiume Serchio è individuato quale Bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della citata legge n. 183 del 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante «Disposizioni integrative della citata legge n. 183 del 1989» ed in particolare l'art. 8, con il quale si stabilisce che al bacino pilota si applicano le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di rilievo nazionale di cui all'art. 12 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 1992 costitutivo dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio;

Visto il vigente Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del bacino del fiume Serchio (P.A.I.), adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 132 del 5 ottobre 2004 ed approvato dal Consiglio regionale della Toscana con deliberazione n. 20 del 1° febbraio 2005;

Vista la delibera del Comitato istituzionale n. 168 del 21 dicembre 2010 che ha disposto l'adozione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, per quanto possa e occorra, ai sensi della legge n. 183 del 1989 nei limiti dell'art. 175, comma 1, del medesimo decreto legislativo, del «Progetto di piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) 1° Aggiornamento», costituente variante al vigente Piano di bacino, stralcio «Assetto idrogeologico», e delle relative misure di salvaguardia;

Dato atto che in data 9 febbraio 2011 è stata disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della notizia di adozione del suddetto «Progetto di piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento» e relative misure di salvaguardia e che per i successivi novanta giorni il Progetto di piano è stato messo a disposizione per la consultazione e la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi avesse interesse;

Dato atto che in data 28 marzo 2012 è stata disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della notizia di apertura di una nuova fase di osservazioni, per la durata di 30 giorni, sulle modifiche da apportare al «Progetto di piano di bacino, stralcio "Assetto idrogeologico" del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento» conseguenti agli incontri suddetti;

Dato atto che complessivamente sono pervenute all'Autorità di bacino n. 155 osservazioni richiedenti modifiche da apportare al piano, fra le quali i pareri espressi dalla Regione Toscana con deliberazioni di Giunta regionale n. 751 del 5 settembre 2011 e n. 317 del 23 aprile 2012;

Dato atto che, mediante la convocazione degli incontri e l'emanazione dei pareri da parte della Giunta regionale richiamati ai capoversi precedenti, la Regione Toscana ha inteso espletare le procedure di sua competenza previste dall'art. 68, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Viste le sedute del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del 16 febbraio 2012 e del 27 giugno 2012, nelle quali le osservazioni alla proposta di piano sono state esaminate e discusse e in particolare vista la seduta del 3 luglio 2012 che ha approvato a maggioranza le controdeduzioni alle osservazioni e il «Piano di bacino, stralcio "Assetto idrogeologico" del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento con relative misure di salvaguardia;

Vista altresì la seduta del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del 4 marzo 2013, che ha approvato le modifiche apportate alle norme del «Piano di bacino, stralcio "Assetto idrogeologico" del fiume Serchio (P.A.I.), l° Aggiornamento» derivate dalla concertazione avvenuta tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Toscana e Autorità di bacino del fiume Serchio, conclusasi con la nota AOO-GRT/ Prot. 43499/ P. 80.10 del 13 febbraio 2013 dell'Assessore all'ambiente e energia della Regione Toscana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 21 dicembre 2010, data di adozione del «Progetto di piano di bacino, stralcio "Assetto idrogeologico" del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento», lo stesso è stato messo a disposizione per eventuali osservazioni del pubblico concedendo un periodo complessivo di oltre 6 mesi per la presentazione di osservazioni scritte;

Visto la delibera n. 174, dell'8 marzo 2013, del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio, con la quale, ai sensi del comma 1 dell'art. 170 della legge n. 152 del 2004, il Comitato stesso adotta il «Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.), l ° Aggiornamento»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, ai sensi della legge n. 183 del 1989, nei limiti dell'art. 175, comma 1, del medesimo decreto legislativo, con le modalità di cui all'art. 66 dello stesso decreto legislativo, il «Piano di bacino, stralcio per l'Assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento» (costituente variante al vigente Piano di bacino, stralcio «Assetto idrogeologico» approvato nel 2005), il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

Il Piano di cui al primo comma si compone dei seguenti elaborati (allegato 1):

1.1 Relazione di Piano;

1.2 Cartografia di Piano:

Tav. n. 3: Carta della franosità del bacino del fiume Serchio in scala 1:100.000;

Carta della franosità del bacino del fiume Serchio in scala 1:10.000: Sezioni 234110, 234120, 234150, 234160, 235090, 235130, 235140, 249030, 249040, 249070, 249080, 249110, 249120, 249150, 249160, 250010, 250020, 250030, 250050, 250060, 250070, 250080, 250090, 250100, 250110, 250120, 250130, 250140, 250150, 250160, 251010, 251020, 251050, 251060, 251070, 251090, 251100, 251110, 251130, 251140, 251150, 260080, 260110, 260120, 260150, 260160, 261010, 261020, 261030, 261040, 261050, 261060, 261070, 261080, 261090, 261100, 261110, 261130, 261140, 261150, 262010, 262020, 272040, 272080, 273010, 273020, 273030, 273050, 273060;

Tav. n. 4: Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale in scala 1:75.000;

Tav. da n. 4.1 a 4.7: Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale in scala 1:25.000;

Tav. n. 5.1: Carta delle aree inondabili (Eventi con tempo di ritorno duecentennale) in scala 1:75.000;

Tav. da n. 5.1.1 a 5.1.4: Carta delle aree inondabili (Eventi con tempo di ritorno duecentennale) in scala l:25.000;

Tav. n. 5.2: Carta delle aree inondabili (Eventi con tempo di ritorno trentennale) in scala 1:75.000;

Tav. n. 5.2.1 a 5.2.4: Carta delle aree inondabili (Eventi con tempo di ritorno trentennale) in scala 1:25.000;

Tav. n. 5.3: Carta di sintesi delle aree inondabili e delle aree allagate in scala 1:75.000;

Tav. da n. 5.3.1 a 5.3.6: Carta di sintesi delle aree inondabili e delle aree allagate in scala 1:25.000;

Tav. n. 6: Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico in scala 1:75.000;

Tav. n. 7: Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del rischio idraulico in scala 1:75.000;

Tav. da n. 7.1 a 7.53: Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del rischio idraulico in scala 1:10.000;

Tav. n. 8.1: Analisi preliminare degli effetti di possibili rotture arginali - Due ipotetici scenari di esondazione in riva destra per eventi di piena duecentennale;
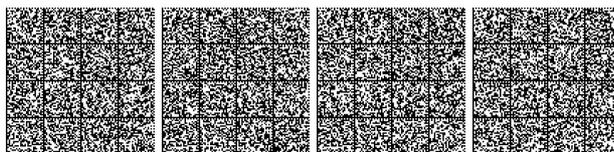
Tav. n. 8.2: Analisi preliminare degli effetti di possibili rotture arginali - Due ipotetici scenari di esondazione in riva sinistra per eventi di piena duecentennale;

Tav. da n. 9.1 a 9.7: Carta di riferimento del reticolo idraulico ed idrografico;

Tav. n. 10: Fiume Serchio - Fascia di rispetto arginale (Misure di salvaguardia, art. 46) 1:25.000.

1.3 Nonne di Piano, che modificano gli articoli 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15-*bis*, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 40, 41, 44, 46, 50, sopprimono l'art. 18 e introducono gli articoli 22-*bis*, 23-*bis*, 25-*bis*, 25-*ter*, 50-*bis*, 51 e 52.

Art. 2.

È confermata la validità e l'efficacia degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 49 delle Norme del Piano di bacino, stralcio «Assetto idrogeologico» approvato nel 2005, nonché delle Direttive e Raccomandazioni in esse contenute.

Art. 3.

Il presente decreto e gli allegati di cui all'art. 1 sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, nonché presso la sede dell'Autorità di bacino sperimentale del fiume Serchio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

Roma, 26 luglio 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 11, foglio n. 16

14A00706

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2013.

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, a riassumere e trattenere in servizio, a reclutare per mobilità, per le esigenze del Consiglio di Stato e autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato a favore dell'Agenzia dell'entrate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
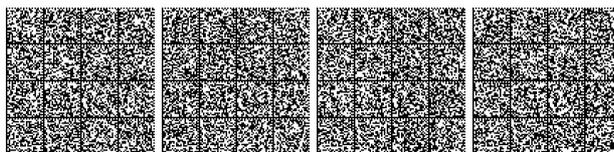
Visto l'art. 66 del citato decreto legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto il succitato art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;

Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie." A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

Visto l'art. 34-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di mobilità del personale;

Visto il comma 12 dell'art. 9 del citato decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 18 luglio 2013, in applicazione dell'art. 1, comma 394, della citata legge 228 del 2012, proroga al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui alle disposizioni di legge, già prorogate al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 388, della medesima legge.

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 30 novembre 2012 registro n. 9, foglio n. 380 con la quale sono state fornite le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 2 del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
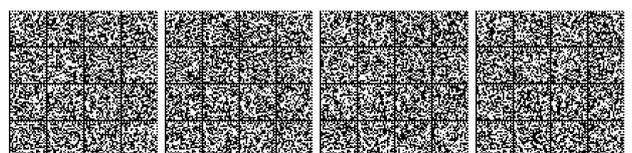
Vista la nota del 30 luglio 2013, n.14663, con la quale il Consiglio di Stato ha richiesto l'autorizzazione al trattenimento in servizio di 1 Funzionario Area III, F6, per un ulteriore biennio a decorrere dal 1° novembre 2013, la riammissione in servizio per 1 Funzionario Area III, F1, dimessosi in data 20 settembre 2010, l'assunzione di n. 1 Dirigente vincitore del V Corso-concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (ex SSPA), ancora in fase di espletamento, al reclutamento per mobilità di 1 ausiliario Area I, F1, dipendente dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, all'assunzione di 1 Ausiliario Area I, F1;

Vista la nota del 19 luglio 2013 n. 88348 con la quale l'Agenzia delle entrate, ha chiesto di assumere n. 500 vincitori di procedure concorsuali ancora in corso di espletazione di cui 468 funzionari amministrativo-tributari Area III, F1 e 32 funzionari-tecnici Area III, F1, utilizzando i risparmi realizzati per effetto delle cessazioni avvenute negli anni 2010 e 2011;

Considerato che le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarietà, anche tenuto conto delle riduzioni previste dal citato decreto legge n. 95 del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione On. Avv. Giampiero D'Alia;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consiglio di Stato può procedere, ai sensi dell'art.3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, alle assunzioni di cui alla tabella 1 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta tabella è indicato, altresì, per il Consiglio di Stato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.

2. L'Agenzia delle entrate può procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, alle assunzioni di cui alle tabelle 2 e 3 allegate, che sono parte integrante del presente provvedimento. Nelle predette tabelle è indicato, altresì, per l'Agenzia delle entrate il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sugli anni 2011 e 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi rispettivamente negli anni 2010 e 2011.

3. Le Amministrazioni di cui alle tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci delle amministrazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2014, n. 212

Tabella n. 1

ASSUNZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO ANNO 2013
(Cessazioni anno 2012 - Budget assunzioni 2013)
(art.3, comma 102 del D.L.112/2008 come sostituito dall'art.66, comma 7 della legge n.133/2008)
(art.9, comma 31, D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito con modificazioni in legge n.122 del 30/07/2010)

Amministrazione	Unità autorizzate	Decorrenza trattenimento	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
CONSIGLIO DI STATO (di cui n. 1 trattenimento in servizio e n.1 riammissione in servizio)	**5**	**01/11/2013**	**€ 316.665,03**	**€ 1.736.292,45**	**€ 347.258,49**	**31**	**6**

Tabella n. 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2011
(Cessazioni anno 2010 - Budget assunzioni 2011)
(art.3, comma 102 del D.L.112/2008 come sostituito dall'art.66, comma 7 della legge n.133/2008)

Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2010	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2010	Unità cessate anno 2010	20% unità cessate 2010
AGENZIA DELLE ENTRATE	**300**	**€ 14.217.837,00**	**€ 72.770.861,11**	**€ 14.554.172,22**	**1504**	**301**

Tabella n. 3

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2012
(Cessazioni anno 2011 - Budget assunzioni 2012)
(art.3, comma 102 del D.L.112/2008 come sostituito dall'art.66, comma 7 della legge n.133/2008)

Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2011	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2011	Unità cessate anno 2011	20% unità cessate 2011
AGENZIA DELLE ENTRATE	**200**	**€ 9.478.558,00**	**€ 49.840.847,97**	**€ 9.968.169,59**	**1004**	**201**
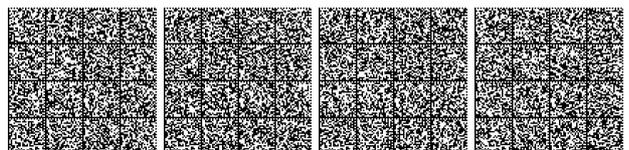
14A00932

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014, nel territorio della provincia di Modena.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 il territorio della provincia di Modena è stato colpito da gravi eventi alluvionali tali da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, inoltre, che tali eventi hanno determinato, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, ad edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

Considerato, altresì, che la rottura arginale del fiume Secchia ha provocato l'allagamento di centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari e della rete dei servizi essenziali determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi alluvionali in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Viste le note della Regione Emilia-Romagna del 20, 24 e 30 gennaio 2014;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 28 gennaio 2014;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 11 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Presidente: LETTA

14A00930

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 il territorio della Regione Liguria è stato colpito da eventi meteorologici di intensità tale da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, inoltre, che tali eventi hanno determinato numerosi fenomeni franosi, danneggiamenti ad edifici privati, nonché alle infrastrutture viarie e ferroviarie;

Considerato, altresì, che l'esondazione di fiumi e torrenti ha provocato l'allagamento di centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari e ferroviari, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Viste le note della Regione Liguria del 30 dicembre 2013, del 27 e del 28 gennaio 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni dal 16 al 18 e dal 20 al 22 gennaio 2014;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Liguria provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 13 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Presidente: LETTA

14A00931

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 febbraio 2014.

Certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di Federalismo Fiscale;

Visto il documento approvato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) nella seduta del 22 febbraio 2012 dal quale si evince che il contributo per aspettativa sindacale viene individuato come trasferimento non fiscalizzato;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di ridefinire il modello di certificazione e le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono compilare per richiedere il contributo erariale predetto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Spesa ammissibile al rimborso

1. L'espressione "aspettativa per motivi sindacali" utilizzata dal legislatore deve intendersi riferita all'istituto del "distacco sindacale", pertanto solo gli Enti, di cui all'articolo 2, che hanno sostenuto, nell'anno 2013, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione del modello.

Art. 2.

Modello di certificazione e soggetti destinatari

1. E' approvato il modello di certificazione informatizzato, distinto per tipo di Ente, con il quale i comuni, le province, le comunità montane e le I.P.A.B (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, certificano le spese sostenute per il personale cui è stata concessa, nell'anno 2013, l'aspettativa per motivi sindacali-rect*ius* distacco per motivi sindacali.

2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio giacente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno-Direzione Centrale della Finanza Locale.

3. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, a decorrere dal 1° aprile 2014 e fino alle ore 14:00 del 15 maggio 2014.

Art. 3.

Modalità, termini e specifiche di trasmissione

1. La certificazione delle spese sostenute nell'anno 2013 per il personale cui all'articolo 2, deve essere trasmessa al Ministero dell'interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 15 maggio 2014, a pena di decadenza.

2. Per la validità della comunicazione, la certificazione deve essere debitamente sottoscritta, mediante apposizione di firma digitale, dal segretario dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'Organo di revisione contabile (almeno due, oppure una unica sottoscrizione per gli organi composti da un solo membro), debitamente e preventivamente censiti nell'Area Certificati del sito web della Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell'interno.

3. Il modello informatizzato potrà avere una veste grafica leggermente difforme dall'allegato cartaceo al presente decreto, senza tuttavia alterarne il contenuto.

4. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del rimborso degli oneri sostenuti nell'anno 2013 per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali-rect*ius* distacco per motivi sindacali;

5. Le firme digitali dell'Organo di revisione contabile devono essere pari almeno alla maggioranza dei componenti, in particolare:

- i comuni che hanno un solo membro, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, e sue successive modificazioni, devono spuntare l'apposita casella;

- le I.P.A.B (ora A.S.P.), il cui Organo di revisione contabile sia costituito da un solo membro, devono spuntare l'apposita casella.

6. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del rimborso degli oneri in argomento.

7. E' data facoltà agli Enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2014

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Area III - Trasferimenti speciali agli enti locali

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Amministrazione Provinciale di (Prov. Codice Ente

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonchè alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 3 febbraio 2014 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2014 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2013 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell'Ente)	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...		Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nascita				

Il Responsabile finanziario

Il Segretario

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Area III - Trasferimenti speciali agli enti locali

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Comune di (Prov. Codice Ente

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonchè alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 3 febbraio 2014 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2014 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2013 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell Ente)	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...		Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nascita				

☐ *selezionare la casella a sinistra se l'ente, in merito alle firme da parte dei componenti dell'Organo di revisione, rientra nella casistica prevista dall'articolo 234, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 luglio 2000 n. 267 e sue successive modificazioni*

Il Responsabile finanziario   Il Segretario Comunale

l'Organo di revisione contabile   l'Organo di revisione contabile   l'Organo di revisione contabile

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Area III - Trasferimenti speciali agli enti locali

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Comunità Montana di (Prov. Codice Ente

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonchè alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 3 febbraio 2014 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2014 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2013 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell Ente)	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...		Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nascita				

Il Responsabile finanziario

Il Segretario

l'Organo di revisione contabile

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Area III - Trasferimenti speciali agli enti locali

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Codice Ente

I.P.A.B. /A.S.P. di (Prov.

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonchè alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 3 febbraio 2014 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2014 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2013 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell Ente)	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...		Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nascita				

☐ *selezionare la casella a sinistra se l'Organo di revisione contabile dell'ente è costituito da un unico membro*

Il Presidente

Il Direttore

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

14A00766

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 2013.

Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I PORTI

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989 emanato in esecuzione dalle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazioni dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare l'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministero dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (prezzi praticati dai grossisti);

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone – prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 – debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni, sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2014;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica – riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione – ha comunicato, per il periodo settembre 2012-settembre 2013, con nota prot. n. 9306 in data 24 ottobre 2013 «l'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati» (+0,8%) e con nota prot. n. 10585 in data 29 novembre 2013 «l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali totale» (-1,8%) in luogo dei prezzi praticati dai grossisti;

Considerato che la media dei suddetti indici per il periodo settembre 2012-settembre 2013, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2014, è pari a -0,5%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2014, applicando la riduzione dello zero virgola cinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2013.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2014.

4. La misura minima di canone di € 361,08 (trecentosessantuno/08) – prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 – è ridotta ad € 359,27 (trecentocinquantanove/27) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

5. Si applica la misura minima di € 359,27 (trecentocinquantanove/27) alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 2013

Il direttore generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 105

14A00764

DECRETO 15 gennaio 2014.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;

Viste le Comunicazioni della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha stabilito che per assicurare la continuità territoriale della Sicilia, l'entità del cofinanziamento della Regione Siciliana non potrà essere inferiore al 50% del contributo statale;

Visto il decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009, avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino, così come modificato dal D.M. n. 551 del 24 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – n. 156 dell'8 luglio 2009, che ha soppresso le rotte da e per lo scalo di Trapani con gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano-Linate;

Visto l'art. 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – n. 302 del 29 dicembre 2012 – Supplemento Ordinario n. 212, che ha previsto per gli anni dal 2013 al 2016 i finanziamenti, per la quota parte a carico dello Stato, per assicurare la continuità territoriale delle isole minore della Sicilia;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10256 del 21 febbraio 2013 con la quale viene comunicato che, in attuazione dell'art. 1, comma 310 della legge di stabilità 2013, viene istituito nel bilancio pluriennale dello Stato - stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - il nuovo capitolo di spesa nel quale vengono disposte le somme destinate a garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali;

Considerata la necessità di individuare nuovi parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle due isole minori della Sicilia, tramite una nuova Conferenza di servizi;

Vista la delega conferita con nota n. 0031223 del 30 settembre 2013 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la conferenza di servizi al fine di individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa;

Vista la nota ministeriale n. 0031770 del 2 ottobre 2013 che individua tra gli interventi da finanziare con gli stanziamenti del bilancio dello Stato 2013 a favore dell'ENAC e non ancora finalizzati, gravanti sui capitoli di spesa 1923 e 1921 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la continuità territoriale delle isole minori di Lampedusa e Pantelleria con la Sicilia;

Vista la nota n 16681 del 18 ottobre 2013 con la quale il Presidente della Regione Siciliana indice e convoca la conferenza di servizi per individuare il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa;

Viste le risultanze della conferenza di servizi sopra citata, che si è tenuta presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Roma, nei giorni 7 e 21 novembre 2013 e che ha definito i parametri su cui articolare una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra Pantelleria e Lampedusa e gli scali di Palermo, Trapani e Catania;

Vista la nota ministeriale n. 0040761 del 29 novembre 2013 che, tenuto conto delle determinazioni della Conferenza di servizi sulla continuità territoriale della Sicilia, conferma il contenuto della nota ministeriale sopra citata n. 0031770 del 2 ottobre 2013;

Considerata la necessità di assicurare la continuità territoriale delle isole minori siciliane attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Pantelleria e gli scali di Trapani e Palermo e tra lo scalo di Lampedusa e quelli di Palermo e Catania;

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per le isole di Pantelleria e Lampedusa occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui medesimi collegamenti, così come disciplinato dal decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente Decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Art. 2.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 1° luglio 2014.

Art. 4.

I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria- Palermo e viceversa, Lampedusa- Palermo e viceversa, Lampedusa- Catania e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire le seguenti rotte: Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

Art. 6.

L'E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresì di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 7.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 5 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto di cui al comma precedente è sottoposto agli Organi competenti per il controllo.

Art. 8.

A far data dal 1° luglio 2014 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 02 del 9 gennaio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 15 gennaio 2014

Il Ministro: LUPI

ALLEGATO TECNICO

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SULLE ROTTE PANTELLERIA - TRAPANI E VICEVERSA, PANTELLERIA - PALERMO E VICEVERSA, LAMPEDUSA - PALERMO E VICEVERSA, LAMPEDUSA - CATANIA E VICEVERSA.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e dell'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo Italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza di servizi tenutasi nei giorni 7 e 21 novembre 2013 presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Roma, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte di seguito indicate.

1. Rotte onerate

Pantelleria - Trapani e viceversa;

Pantelleria - Palermo e viceversa;

Lampedusa - Palermo e viceversa;

Lampedusa - Catania e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti

L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;

essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro;

dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
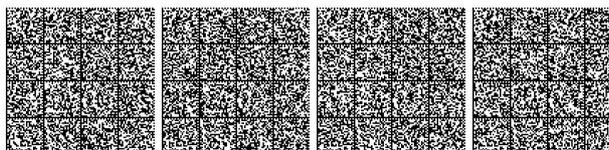
distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;

essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;

essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;

impegnare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;

non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

applicare ai voli onerati il «Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. In termini di numero di frequenze

Le rotte sotto indicate devono essere operate almeno con la seguente capacità minima:

Rotta Pantelleria - Trapani e viceversa

2 voli al giorno in andata e 2 in ritorno per tutto l'anno.

Rotta Pantelleria - Palermo e viceversa

2 voli al giorno in andata e 2 voli in ritorno per tutto l'anno;

1 ulteriore volo giornaliero in andata e in ritorno, da effettuarsi nei giorni di venerdì, sabato e domenica nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

Rotta Lampedusa - Palermo e viceversa

2 voli al giorno in andata e 2 voli al giorno in ritorno tutto l'anno;

1 ulteriore volo in andata e 1 volo in ritorno nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nel periodo dall'1 novembre al 30 aprile;

1 ulteriore volo giornaliero in andata e 1 volo in ritorno nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 ottobre;

2 ulteriori voli giornalieri in andata e 2 voli in ritorno nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre.

Rotta Lampedusa - Catania e viceversa

1 volo in andata e 1 volo in ritorno nei giorni di lunedì, mercoledì, e venerdì nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio;

1 volo giornaliero in andata e 1 volo in ritorno, da operarsi nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

3.2. Fasce orarie:

Devono essere assicurati voli almeno nelle fasce orarie sotto descritte:

Rotta Pantelleria - Trapani

Periodo dal 16 settembre al 14 giugno:

1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria non oltre le ore 7,10;

1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria non oltre le 18,30.

Periodo dal 15 giugno al 15 settembre:

nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì:

1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le ore 7,10;

1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le ore 18,30;

nelle giornate di venerdì, sabato e domenica:

1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le ore 7,10;

1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le ore 15,35.

Rotta Trapani - Pantelleria

Periodo dal 16 settembre al 14 giugno:

1 volo giornaliero con partenza da Trapani non oltre le ore 8,25;

1 volo giornaliero con arrivo a Pantelleria non prima delle 19 e non oltre alle 20,20.

Periodo dal 15 giugno al 15 settembre:

nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì:

1 volo con partenza da Trapani non oltre le ore 8,25;

1 volo con arrivo a Pantelleria non prima delle 19 e non oltre alle 20,20;

nelle giornate di venerdì, sabato e domenica:

1 volo con partenza da Trapani non oltre le ore 8,25;

1 volo con arrivo a Pantelleria non oltre le 17,25.

Rotta Pantelleria - Palermo

Periodo dal 16 settembre al 14 giugno:

1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria non oltre le ore 9,45;

1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria non oltre le 15,35.

Periodo dal 15 giugno al 15 settembre:

nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì:

1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le ore 9,45;

1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le 15,35;

nelle giornate di venerdì, sabato e domenica:

1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le ore 9,45;

1 volo con partenza da Pantelleria nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00);

1 volo con partenza da Pantelleria non oltre le 18,10.

Rotta Palermo - Pantelleria

Periodo dal 16 settembre al 14 giugno:

1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le ore 11,15;

1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le 17,05.

Periodo dal 15 giugno al 15 settembre:

nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì:

1 volo con partenza da Palermo non oltre le ore 11,15;

1 volo con partenza da Palermo non oltre le 17,05;

nelle giornate di venerdì, sabato e domenica:

1 volo con partenza da Palermo non oltre le ore 11,15;

1 volo con partenza da Palermo nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00);

1 volo con partenza da Palermo non oltre le 19,40.

Rotta Lampedusa - Palermo

Periodo dal 1° novembre al 30 aprile:

1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa non oltre le ore 7,00;

1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro pomeriggio (dalle 15.00 alle 18,30);

inoltre nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica:

1 volo con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00).

Periodo dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 ottobre:

1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa non oltre le ore 7,00;

1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro mattinata (fascia oraria 9,30-12,00);

1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro pomeriggio (dalle 15,00 alle 18,30).

Periodo dal 1° luglio al 30 settembre:

1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa non oltre le ore 7,00;

1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro mattinata (fascia oraria 9,30-12,00);

1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro pomeriggio (dalle 15,00 alle 18,30);

1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa non oltre le 19.

Rotta Palermo - Lampedusa

Periodo dal 1° novembre al 30 aprile:

1 volo giornaliero con partenza da Palermo nella fascia oraria di centro mattinata (fascia oraria 9,30-12,00);

1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le ore 20,30;

inoltre nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica:

1 volo con partenza da Palermo nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00).

Periodo dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° ottobre al 31 ottobre:

1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le ore 20,30;

1 volo giornaliero con partenza da Palermo nella fascia oraria di centro mattinata (fascia oraria 9,30-12,00);
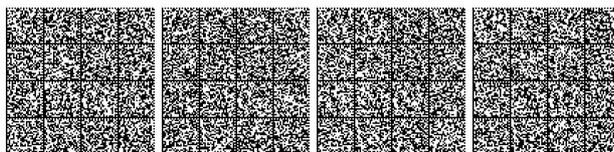
1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le 8,30.

Periodo dal 1° luglio al 30 settembre:

1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le ore 20,30;

1 volo giornaliero con partenza da Palermo nella fascia oraria di centro mattinata (fascia oraria 9,30-12,00);

1 volo giornaliero con partenza da Palermo nella fascia oraria di centro pomeriggio (fascia oraria 15,00-18,30);

1 volo giornaliero con partenza da Palermo non oltre le 8,30.

Nel caso di motivata necessità sulla rotta Lampedusa- Palermo e viceversa, nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, potranno essere operate un massimo di 6 frequenze aggiuntive.

Tali frequenze, ove effettivamente svolte, saranno compensate sulla base del costo ora/volo più un margine di profitto individuato nella tabella allegata al verbale della conferenza di servizi, tenuto conto dei ricavi conseguiti dal trasporto passeggeri. La necessità dell'effettuazione di tali voli aggiuntivi deve essere segnalata dal vettore o dal prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra all'ENAC. L'Ente, valutata l'effettiva necessità, provvederà ad autorizzare i voli richiesti.

Rotta Lampedusa - Catania

Periodo dal 1° ottobre al 31 maggio:

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì:

1 volo con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00);

Periodo dal 1° giugno al 30 settembre:

1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00).

Rotta Catania - Lampedusa

Periodo dal 1° ottobre al 31 maggio:

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì:

1 volo con partenza da Catania nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00);

Periodo dal 1° giugno al 30 settembre:

1 volo giornaliero con partenza da Catania nella fascia oraria di centro giornata (fascia oraria 12,00-15,00).

3.3. In termini aeromobili utilizzabili, capacità offerta e servizi offerti

Il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa- Catania e viceversa dovrà essere effettuato con aeromobili di capacità non inferiore a 64 posti.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

Dovrà essere assicurata la riserva di n. 3 posti su tutte le tratte onerate da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali. Dei citati tre posti due rimarranno non prenotabili/vendibili sino a 24 ore prima della partenza e 1 sino a 12 ore prima della partenza. Le condizioni di assegnazione di detti posti, sono individuate da apposita procedura emanata da ENAC.

I vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, nonché ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella carta dei diritti dei passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.

Dovrà essere garantito il trasporto di farmaci, sangue ed emoderivati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Sarà pure garantito il trasporto di posta celere e di quotidiani a condizione che il trasporto medesimo non determini una riduzione del trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli.

3.4. In termini di tariffe

a) le tariffe (senza restrizioni e non contingentate) massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Tratta	Tariffa residenti	Tariffa non residenti
Pantelleria–Trapani o viceversa	€ 26,00	€ 39,00
Pantelleria-Palermo o viceversa	€ 32,00	€ 48,00
Lampedusa-Palermo o viceversa	€ 35,00	€ 52,50
Lampedusa-Catania o viceversa	€ 35,00	€ 52,50

Hanno diritto alla tariffa ridotta:

sulla rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: i residenti a Pantelleria;

sulla rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: i residenti a Lampedusa;

sulla rotta Lampedusa - Catania e viceversa: i residenti a Lampedusa;

sulla rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: i residenti a Pantelleria.

Le tariffe indicate sono al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Le tariffe per i residenti sono estese anche ai lavoratori pendolari che sono in grado di dimostrare il loro status dietro presentazione di apposita certificazione di lavoro.

Le tariffe di cui al punto *a)* dovranno essere abbattute del 33% per CHD e del 90% per INF.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate, nei limiti di quanto in precedenza indicato, hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

In caso di cambio dell'orario di volo entro le 12 ore precedenti l'orario di partenza non è applicabile alcuna penale. Oltre le 12 ore sarà applicata una penale pari al 50% della tariffa.

In caso di no-show la penale da applicare per il riutilizzo del biglietto sarà pari al 50% della tariffa.

Su tutti i voli dovrà essere applicata una franchigia bagagli da stiva non inferiore a 20 kg indipendentemente dalla tipologia del passeggero AD o *CHD)*.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

b) Le tariffe massime di cui sopra verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

1) entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrerà dall'inizio della stagione aeronautica estiva;

2) ogni semestre, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, sulla base della variazione della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel – poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte oggetto della presente imposizione, si fissa invariabilmente pari al 13,15%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari 975,41€/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.

3.5. In termini di continuità e regolarità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) garantire il servizio per almeno un periodo di 12 mesi consecutivi;

b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore;

c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto *b)*. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale delle isole minori della Sicilia.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

condizioni meteorologiche pericolose;

chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;

problemi di sicurezza;

scioperi;

casi di forza maggiore.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto *c)*, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.

In fase di prima applicazione le accettazioni dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno precedente l'entrata in vigore dei presenti oneri di servizio.

I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: € 30.562,00

per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: € 42.101,00

per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: € 85.793,00

per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa: € 17.467,00.

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera *b)*;

b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a:

per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: € 91.686,00

per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: € 126.303,00

per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: € 257.379,00

per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa: € 52.403,00.

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere *a)* e *b)*, a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale delle isole minori della Sicilia (Pantelleria e Lampedusa).

14A00739

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 gennaio 2014.

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2011 «Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 118 - del 23 maggio 2011;

Visto il decreto 28 febbraio 2012 recante «Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 97 del 26 aprile 2012;

Considerato che con il decreto 28 febbraio 2012 si è provveduto a semplificare e attualizzare le disposizioni che regolano l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti ed il Ministero cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva;

Viste le comunicazioni inviate da alcune regioni;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva è integrato, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni, con i soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2014

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO
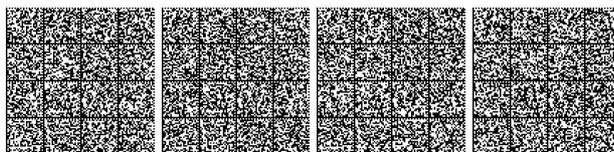
REGIONE ABRUZZO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Aquilio Marzia	Atri	09/05/1977
2	Cacciatore Claudio	Pianella	09/10/1957
3	Cordella Nicoletta	Atri	12/03/1972
4	Di Giulio Stefano	L'Aquila	07/01/1963
5	Di Loreto Giuseppina	Roma	08/01/1967
6	Franceschini Oreste	Teramo	02/06/1964
7	Giovannelli Dina	Lanciano	07/09/1979
8	Monaco Marco	Ascoli Piceno	11/01/1969
9	Sacchini Domenico	Pineto	03/05/1979
10	Schiavone Carlo	Pescara	11/09/1962

REGIONE BASILICATA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Adorisio Francesco	Matera	14/06/1972
2	Altieri Antonietta	Montalbano Jonico	27/03/1965
3	Balsebre Pino	Montescaglioso	13/02/1960
4	Barbaro Paola	Matera	05/10/1960
5	Battifarano Francesco Paolo	Nova Siri	05/04/1976
6	Bonomo Mariana	Laurenzana	10/07/1976
7	Bozza Angelo	Potenza	17/11/1966
8	Brancieri Domenico	Corleto Perticara	15/04/1972
9	Cafarelli Giuseppe	Laurenzana	17/06/1966
10	Cafarelli Antonietta	Matera	27/02/1960
11	Calocero Domenico	Cancellara	19/07/1971
12	Cannone Angelica	Gravina di Puglia	31/07/1974
13	Cantarella Domenico	Montescaglioso	11/05/1977
14	Carlucci Angela	Bella	09/05/1968
15	Caselle Biagio	Rapolla	03/06/1942
16	Cellamare Graziano	Tursi	02/05/1962
17	Cipolla Giuseppina	Matera	07/07/1970
18	Cipriani Luigi	Montalbano Jonico	01/02/1967
19	Consiglio Domenico	Caldera	02/08/1965
20	Coviello Adriana	Potenza	22/07/1968
21	Cufino Claudio	Potenza	04/12/1964
22	D'Alessandro Mario	Pisticci	08/09/1947
23	D'Alessandro Stefania	Pisticci	02/01/1962
24	D'Andraia Fiorentino	Pisticci	02/06/1958
25	De Carlo Giuseppe	Baragiano	14/11/1963
26	De Masi Vincenzo	Tove	06/04/1968
27	De Paola Antonio	San Severino Lucano	16/10/1956
28	Di Carlo Costantino	Vietri di Potenza	11/05/1959
29	Di Già Luigi	Montescaglioso	15/12/1965
30	Di Leo Grazia Maria	Pisticci	19/09/1969
31	Di Biase Maria Elena	Pisticci	08/11/1983
32	Esposito Gilda	Potenza	22/06/1966
33	Esposito Paola Maria	Matera	06/06/1964
34	Fanelli Mariella	Potenza	22/06/1977
35	Ferrara Giovanna	Ferrandina	12/06/1952
36	festa Giuseppe	Matera	12/12/1954
37	Fornabaio Anna	Stigliano	17/11/1974
38	Gaeta Donato	Barile	17/11/1957
39	Gerardi Giuseppe Danilo	Potenza	03/11/1974

40	Giorio Giovanni	Bernalda	28/07/1970
41	Grande Nicola	Matera	07/01/1946
42	Grieco Carlo Antonio	Matera	27/11/1971
43	Iacovone Sandra	Matera	22/12/1969
44	iIdaco Laura Susanna	Vietri di Potenza	18/02/1965
45	Infantino Donato	Tolve	18/01/1973
46	Infantino Giovanni	Tolve	12/03/1969
47	La Rotonda Antonio	Rionero	14/09/1957
48	La Rotonda Luigi	Rionero	22/12/1965
49	Lacertosa Antonia	Matera	25/05/1964
50	Lacertosa Giovanni	Matera	06/12/1958
51	Lacertosa Rosanna	Matera	11/02/1970
52	Lacertosa Silvestro	grassano	12/08/1963
53	Lallo Antonio	Rapolla	17/03/1961
54	Lallo Raffaele	Rapolla	27/06/1955
55	Lamacchia Michele	Matera	09/06/1964
56	Leone Paride Antonio A.	Rionero	26/11/1962
57	Libutti Angela	Rionero	20/12/1966
58	Lombardi Maria Assunta	Picerno	19/07/1964
59	Malvasi Giuseppe	Bernalda	10/11/1958
60	Mangieri Vincenzo	Ferrandina	13/06/1943
61	Marchitiello Biagio	Rapolla	27/01/1952
62	Marino Rosaria	Tursi	07/04/1970
63	Matarazzo Giuseppe	Matera	02/04/1966
64	Melfi Donato	Pisticci	28/02/1963
65	Moles Margherita	Tove	20/03/1965
66	Molinari Giuseppe	Potenza	18/01/1980
67	Montemurro Marco	Bari	14/05/1984
68	Mongelli Teodoro	Matera	12/12/1984
69	Monteleone Erminio	Potenza	24/12/1960
70	Nardiello Angelo	Ruoti	15/03/1972
71	Oliveto Domenico	San Severino Lucano	05/12/1962
72	Pace Canio	Avigliano	29/02/1960
73	Pace Rocco	Avigliano	18/06/1964
74	Pasciucco Nunzio	Stigliano	01/11/1964
75	Pesapane Antonietta	Pisticci	02/08/1968
76	Petrozza Angelo	Matera	25/11/1968
77	Pietrafesa Vitina	Potenza	09/11/1958
78	Polosa Pietro	Potenza	11/06/1968
79	Rabasco Emanuela	Barile	20/09/1968
80	Rabasco Pasquale	Barile	01/10/1958
81	Ramunno Anna	Rapolla	24/01/1980

82	Repole Fausta Gracelie	Muro Lucano	14/02/1969
83	Sabino Giusppe	Matera	28/08/1966
84	Santarcangelo Pietro G.	Montescaglioso	30/05/1964
85	Santospirito Mirko	Matera	21/05/1980
86	Scalcione Emanuele	Matera	02/03/1964
87	Scasciamacchia Agnese	Matera	08/04/1972
88	Simone Antonio	Arnsberg (EE)	24/07/1981
89	Simonetti Vito	Miglionico	24/06/1962
90	Sinigaglia Pietro A.R.	Melfi	15/08/1956
91	Straziuso Michele	Potenza	28/02/1973
92	Telesca Giovanni	Tricarico	18/05/1977
93	Toma Irene	Potenza	17/06/1979
94	Tortorelli Eustachio	Matera	28/05/1973
95	Tramontano Eleonora	Matera	25/04/1962
96	Valluzzi Angelo	San Mauro Forte	01/08/1979
97	Vena Nicola	Pisticci	05/05/1963
98	Venezia Nunzio Paolo	Montescaglioso	27/12/1962
99	Viggiani Giambattisti	Matera	01/10/1951
100	Viola Vincenzo Antonio	Missanello	24/12/1959
101	Vitale Nicola	Matera	05/09/1952
102	Volpe Donato	Matera	11/06/1967
103	Zaaccaro Domenico	Matera	25/07/1973
104	Zambrella Domenico	Pisticci	24/10/1959

REGIONE CALABRIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Abidat Ourida	Cherchell Algeria	29/04/1978
2	Belotti Daniela	Cosenza	13/07/1966
3	Frisina Antonio	Gioia Tauro	04/06/1976
4	Graziani Alfredo	Longobucco	05/10/1960
5	Pace Salvatore	Cosenza	25/03/1976
6	Pristerà Martin	Catanzaro	01/01/1964
7	Pirrello Antonio Giorgio	Reggio Calabria	01/07/1979
8	Rotundo Antonio	Lamezia Terme	04/06/1956
9	Rotundo Raffaele	Catanzaro	01/01/1964
10	Sposato Angela	Lamezia Terme	25/10/1967
11	Via Patrizia	Spezzano della Sila	19/07/1971

REGIONE CAMPANIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Ambrosio Massimo Valentino	Napoli	24/10/1964
2	Capece Vito Antonio	Sicignano degli Alburini	05/08/1954
3	D'Acerno Claudio	Maratea	27/04/1972
4	D'Avino Filomena	Napoli	01/09/1969
5	Delle Femmine Fabrizio	Caserta	10/10/1976
6	Di Palma Antonio	Nocera Superiore	31/01/1969
7	Germino Nicola	Salerno	02/03/1984
8	Milella Vito Nicola	Rutigliano	13/07/1946
9	Pagliarini Marinella	Caserta	22/08/1962
10	Serpico Gialuca	Napoli	14/02/1973
11	Sfratta Nicola	Postiglione	14/06/1963
12	Matarazza Piero	Agropoli	06/03/1978

REGIONE EMILIA ROMAGNA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Baffoni Antonio	Misano Adriatico	11/06/1939
2	Faggionato Simona	Torino	10/02/1975
3	Tamburini Giorgio	Forlì	20/05/1974
4	Assirelli Federica	Faenza	21/12/1985
5	Bellelli Beatrice	Forlì	19/10/1974
6	Tumidei Gianluca	Forlì	25/05/1963
7	Bravetti Claudio	Forlì	30/06/1960
8	Sbreni Tiziana	Ravenna	23/06/1960
9	Tesini Federica	Bologna	07/06/1988
10	Goisis Giovanni	Bagno di Romagna	30/08/1960
11	Giambanelli Elisa	Arezzo	17/11/1983

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Azzano Anna	Udine	21/02/1963
2	Cecotti Giacomo	Trieste	09/08/1976
3	Collovini Giulio	Motta di Livenza	22/04/1968
4	Leuz Diego	Trieste	11/02/1961
5	Ponte Rodolfo	Udine	01/02/1959
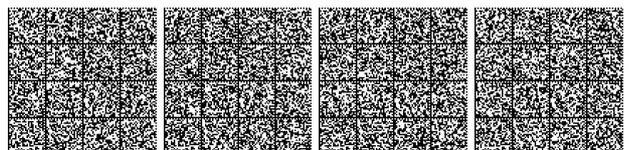
REGIONE LAZIO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Caselli Paolo	Castel del Piano	28/04/1968
2	Bartocetti Giulia	Rieti	01/08/1985
3	Pazzini Sara	Roma	14/05/1979
4	Domenici Antonella	Palombara Sabina	02/09/1983
5	Belvisi Barbare	Nettuno	09/10/1979
6	Centauri Alessandra	Priverno	08/08/1992
7	Conca Giovanni	Poggiorsini	03/01/1942
8	D'Ambrosio Francesco	Formia	13/02/1956
9	Gobbi Sergio	Latina	24/01/1956
10	Leonzio Roberto	Bergamo	30/09/1966
11	Pedrona Roberto	Milano	11/05/1958
12	Rossi Annalisa	Cori	23/03/1984
13	Siddera Linda	Bruckmuhl (Germania)	26/09/1977
14	Tognin Stefano	Latina	06/01/1955
15	Trotta Alessandro	Latina	09/06/1985
16	Conti Fausto	Pico	28/08/1959
17	De Prosperis Paolo	Roma	27/01/1966
18	De Vittoris Mario Orazio	Sora	26/06/1958
19	Di Girolamo Bruno	Frosinone	20/08/1986
20	Di Nitto Vincenzo	Cassino	06/07/1979
21	D'Ippoliti Vincenzo	Ceprano	20/06/1955
22	Di Tofano Luigi	Formia	15/11/1967
23	Giordano Salvatore	Formia	30/11/1989
24	Graziani Tamara	Anagni	10/07/1975
25	Latini Michela	Alatri	23/09/1975
26	Magni Emilio Giovanni	Frosinone	31/10/1965
27	Mantuano Luca	Priverno	23/07/1990
28	Mocci Franco	Fumone	25/01/1949
29	Petrelli Stefano	Falconara Marittima	08/11/1985
30	Riolli Romina	Sora	12/12/1977
31	Sperati Luca	Roma	02/08/1967
32	Zoffranieri Joelle Claude	Lyon	16/06/1952
33	Pro Paola	Anagni	15/12/1976
34	Lisi Raffaele	Frosinone	01/02/1946
35	Gunnella Felicetto	Rieti	29/03/1953
36	Zoffranieri Pia	Monte S. Giovanni Campano	20/01/1989
37	Iacomini Giuseppe	Viterbo	19/02/1992
38	De Angelis Luca	Massa Marittima	15/06/1974
39	Santorsa Maria Vittoria	Tricarico	08/05/1978

40	Gallo Stefano	Roma	29/03/1970
41	Mariani Marco	Roma	22/06/1978
42	Calcagno Riccardo Paolo	Suresnes (Francia)	24/03/1969
43	Castenetto Christiana	Pretoria (Sud Africa)	02/08/1974
44	Giannetti Carlo	Montorio Romano	31/01/1958
45	Pasqualini Gisella	Civitavecchia	30/12/1972
46	Nocilla Mara	Roma	01/03/1959
47	Mascolino Elisa	Ronciglione	23/12/1986
48	Chiappini Alessandro	Albano Laziale	27/01/1975
49	Pistoni Simona	Roma	21/05/1973
50	Polacchi Stefano	Civita Castellana	17/12/1961
51	Mattiuzzo Ornella	Treviso	24/02/1967
52	Ricci Piernicola	Cicello	29/04/1959
53	Civili Alessia	Roma	21/01/1981
54	De Benedittis Gianluigi	Gallipoli	28/04/1978
55	Contento Giovanni Luca	Alberobello	03/01/1974
56	Galbo Indra	Roma	17/08/1983
57	Di Geronimo Amelia	Roma	01/11/1960
58	Monaco Roberto	Marino	03/03/1965
59	Tamburrino Raffaele	Formia	14/12/1974
60	Alessandroni Luciano	Sulmona	04/03/1967
61	Fallovo Carlo	Fondi	13/09/1979
62	Renzi Marsilio	Montefiascone	24/05/1978
63	Polimeni Simona	Crotone	02/04/1974
64	Scaramozzino Annunziato	Melito Porto Salvo	07/06/1969
65	Tocci Maria	Rossano	14/01/1974
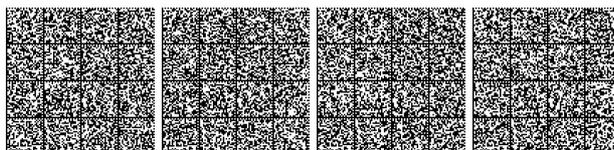
LIGURIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di Nascita
1	Becco Massimo	Quiliano	25/09/1958
2	De Andreis Lia	Genova	24/02/1966
3	Brambilla Enrica	Savona	25/04/1983
4	Familari Sara	Albenga	10/06/1971
5	Marchesi Marino	Cogoleto	16/09/1963
6	Santagata Cristina	Genova	19/08/1978
7	Mazzei Luigino	Genova	23/10/1954
8	Fedda Alberto	Lavagna	01/08/1969
9	Gadina Germano	Genova	12/06/1969
10	Pittaluga Giancarlo	Genova	23/07/1935
11	Sifredi Carlo	Imperia	07/06/1955
12	Traverso Elisa	Genova	03/01/1978
13	Uslengo Pietro	La Spezia	04/04/1930
14	Vignolo Alessandro	Carmogli	25/05/1970
15	Volpi Roberto	Firenze	24/07/1961
16	Piazze Maurizio	Lavagna	07/02/1961
17	Di Paolo Sergio	Gorizia	04/06/1949
18	Musto Laura	Genova	21/06/1981
19	Ciro Pietro	Asti	02/09/1971
20	Mastracci Marco	L'Aquila	06/07/1979
21	Pitzalis Federica	Guasila	25/10/1977
22	Cagliero Daniela	Sanremo	13/01/1971
23	Boeri Paolo	Sanremo	03/02/1992
24	Larotonda Giuliano	Sant'Angelo dei Lombardi	20/11/1957
25	Ronco Wilma	Albenga	22/01/1973
26	Lorenzetti Silvano	Lesone (Svizzera)	08/02/1953
27	Calvi Luca	Imperia	01/08/1968
28	Risso Roberta	Imperia	09/07/1980
29	Penna Paolo	Albenga	03/09/1965
30	Guastalla Alessandra	Genova	08/05/1960
31	Santo Carlo	Loano	11/07/1973
32	Bottello Romolo	Albenga	23/01/1968
33	Gerini Sabrina	Sanremo	01/04/1972
34	Donzella Mirko	Sanremo	21/10/1974
35	Ciocchetti Guido	Roma	09/06/1931
36	Gandolfo Pietro	Chiavari	26/10/1956
37	Vallaro Sergio	Moneglia	29/05/1950
38	Armanno Valeria	Varese Ligure	04/09/1944
39	Negovetich Christian	Genova	31/03/1977
40	Ferretti Federica	Genova	09/09/1971
41	Tealdo Sirio	Chiavari	14/01/1969

42	Daziano Sonia	Imperia	23/05/1981
43	Saredi Marino	Ventiglia	03/03/1961
44	Beretta Andrea	Genova	01/04/1977
45	Armannino Lucio	Rapallo	01/04/1977
46	Carrara Enzo	Chiavari	02/10/1949
47	Cusinato Marco	Sestri Levante	08/01/1962
48	Cademartori Alessio	Genova	22/08/1975
49	Di Capita Franco	Vastogirardi	30/06/1956
50	Lertora Gianfranco	Chiavari	20/06/1962
51	Lucà Rita	Chiavari	13/08/1962
52	Sanguinetti Simonetta	Sestri Levante	08/04/1962
53	Milani Federica	Venezia	25/03/1957
54	Marvaldi Federica	Imperia	14/12/1977
55	Benza Vittorio	Dolcedo	11/09/1956
56	Pamparato Giacomo	Finale Ligure	11/01/1954
57	Losno Miriano	Albenga	12/07/1964
58	De Andreis Paola	Albenga	04/04/1968
59	Massa Livio	Finale Ligure	10/01/1976
60	Ferrari Barruso Giovanni	Savona	26/07/1970
61	Basso Paolo	Ormea	13/04/1956
62	Rota Roberto	Campobasso	24/07/1948
63	Beranger Luciano	Sanremo	25/11/1948
64	Cianci Anna Maria	Torino	02/04/1962
65	Steduto Nicola	San Giovanni Rotondo	08/08/1954
66	Ferrarese Nicola	Imperia	07/03/1980
67	Corrado Agnese	Genova	11/07/1977
68	Gualberti Massimo	Finale Ligure	23/10/1965
69	La Pira Emanuele	Siracusa	03/06/1981
70	Visani Clara	Genova	11/06/1978
71	Ricca Ursula	Sanremo	11/11/1965
72	Rapa Barnaba	Alassio	31/03/1975
73	Canale Sara	Genova	23/12/1976
74	Canale Giovanni	Genova	24/06/1948
75	Orengo Giovanni	Dolcedo	21/07/1950
76	Decesare Rosamaria	Sanremo	07/08/1959
77	Gerini Piergiorgio	Imperia	01/07/1976
78	Benza Mario	Imperia	14/05/1950
79	Algarini Fabio	Imperia	14/08/1968
80	Gandolfo Marco	Albenga	17/07/1985
81	Burlo Alessio	Albenga	26/05/1982
82	Gelone Davide	Imperia	25/06/1981
83	Barbieri Giuseppe	Sanremo	04/10/1948
84	Mantello Andrea	Imperia	08/10/1975
85	Ronner Riccarda	Imperia	25/01/1958

86	Giordano Valerio	Dolcedo	28/04/1969
87	Lucarelli Italo	Torino	18/03/1949
88	Apolloni Giovanni	Imperia	09/09/1960
89	Abbo Rosita	Albenga	08/10/1975
90	Ansaldi Giorgio	Imperia	16/05/1959
91	Gandolfo Maria	Imperia	08/09/1970
92	Corazza Cristina	Imperia	27/03/1978
93	Fabbri Federica	Rimini	06/12/1968
94	Arimondo Emanuela	Imperia	03/11/1971
95	Terrizzano Simone	Imperia	13/05/1984
96	Marone Ezio Antonio	Livorno Ferraris	18/07/1945
97	Ferraro Gina	Porto Empedocle	08/06/1945
98	Mantello Valentina	Imperia	13/10/1980
99	Trivelloni Maurizio	Ivrea	12/01/1963
100	Raiti Alessandro	La Spezia	06/10/1979
101	Parentini Ignazio	La Spezia	09/05/1961
102	Currarino Francesco	Levanto	25/10/1979
103	Cenderello Katia	Sarzana	13/06/1979
104	Menoni Michele	La Spezia	08/12/1979
105	Barrani Giampaolo	La Spezia	03/08/1957
107	Rinaldi Giacomo	Aba	04/05/1985
108	Terizzano Luca	Imperia	21/01/1981
109	Masserini Silvia	Imperia	23/03/1969
110	Novaro Mascarello	Imperia	28/12/1966
111	Ardisone Tiziano	Imperia	25/06/1981

REGIONE LOMBARDIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Fedeli Fabio	Sciacca	22/10/1971
2	Leo Domenico	Trani	02/03/1979
3	Madernini Deborah	Desenzano del Garda	11/08/1989
4	Cansella Antonio Francesco G.	Sassari	23/06/1971
5	Dessì Giovanna Patrizia	Nuoro	03/11/1966
6	Gabusi Maria Paola	Brescia	11/01/1968
7	Caprari Ivan	Como	19/07/1973
8	Padula Massimo	Genova	18/11/1948
9	Sorrentino Niccolò	Milano	07/12/1982
10	Milesi Edoardo	Bergamo	19/11/1954
11	Santini Claudio Fiorentino	Cernusco sul Naviglio	27/03/1968
12	Montuoro Gian Luca	Roma	08/07/1976
13	Portosa Graziano	Pescara	27/11/1963
14	Francioso Emilio	Milano	01/07/1962

REGIONE MARCHE

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Turri Luciana	Senigallia	13/08/1942
2	Fioroni Enrico	Ripatransone	26/06/1966
3	Romagnoli Ettore	San Bendetto del Tronto	20/06/1982
4	Mansanta Ivana	Ostra	23/11/1950
5	Bruni Luigino	Corinaldo	19/02/1963
6	Rossi Tania	Fermo	27/10/1969
7	Luciani Daniele	Fermo	01/04/1968
8	Della Vedova Davide	Como	29/07/1985
9	Raffaelli Attilio	Civitanova Marche	06/09/1954
10	Vallesi Anna Laura	Civitanova Marche	30/11/1979
11	Fuselli Laura	Macerata	06/09/1938
12	Carbonetti Marina	Osimo	31/07/1971
13	Pialalunga Bruno	Falconara Marittima	14/01/1949
14	Busbani Michele	Ancona	11/06/1978
15	Balzani Damiano	Ancona	08/02/1971
16	Marchetti Raffaele	Chiaravalle	21/12/1976
17	Ligi Marco	Pesaro	25/05/1966

REGIONE MOLISE

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Mascia Michele	San Giovanni Rotondo	07/09/1958
2	Antenucci Angela	Isernia	18/01/1973
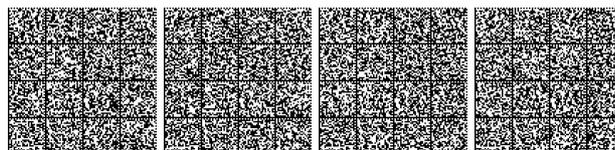
REGIONE SARDEGNA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Abis Giampaolo	Villacidro	13/02/1977
2	Barbieri Fabio	Mantova	02/10/1972
3	Caragliu Rita	Sassari	26/06/1965
4	Fadda Nicola	Cagliari	05/03/1980
5	Fara Maria Vincenza	Uri	06/10/1954
6	Lucio Salvatore Marco	Dolianova	27/03/1964
7	Mameli Mariano	Quartu S. Elena	16/03/1975
8	Medda Carlo	Sanluri	28/02/1948
9	Murro Franco	Quartucciu	22/12/1947
10	Onano Ednea	Brasile	15/07/1980
11	Pili Vinicio	Cagliari	18/08/1975
13	Piras Antonio	Villacidro	15/01/1948
14	Solinas Maria Vittoria	Ossi	14/10/1951
15	Uggias Giorgia	Sassari	21/10/1968

REGIONE SICILIANA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Cutuli Marcello	Catania	29/05/1969
2	Nucifora Anna	Naxos	14/07/1959
3	Bufardeci Anna	Ragusa	25/09/1963
4	Guglielmo Emilia	Vittoria	28/03/1959
5	Rapisarda Alfio	Pedara	03/04/1966
6	Carapezza Maxmiliam	Piazza Armerina	07/09/1972
7	Mancini Sabina	Catania	16/08/1959
8	Di Luca Cardillo Antonino	Messina	09/09/1961
9	Gliozzo Salvatore	Stati	11/07/1949
10	Riina Maria	Palermo	22/05/1978
11	Picone Maria Letizia	Palermo	24/11/1976
12	Tuminello Salvatore	Sciacca	13/05/1977
13	Blandini Francesco	Piazza Armerina	24/05/1974
14	Mannino Christian	Partinico	26/02/1976

REGIONE TOSCANA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Cervelli Guido	Pisa	13/11/1951
2	Lazzeroni Giovanni	Arezzo	15/08/1965
3	Lotti Leonardo	Campobasso	29/04/1962
4	Acquisti Leda	Arezzo	27/11/1973
5	Bertini Vittorio	Arezzo	31/07/1943
6	Scalia Del Claudio	Cavriglia	16/01/1953
7	Arista Antonella	Jedda (Arabia Saudita)	24/11/1954
8	Tenti Alfredo	Arezzo	19/05/1970
9	Magini Elisabetta	Montevarchi	19/09/1983
10	Pratesi Sergio	Manciano	18/12/1984
11	Acciai Miriam	Arezzo	01/11/1980
12	Campidonico Luca	Orbetello	21/01/1986

Provincia Autonoma di Trento

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Betti Paolo	Trento	01/04/1945
2	Costa Sergio	Beselga di Pinè	14/03/1945
3	Meneghelli Marco	Riva del Garda	02/04/1950
4	Busana Gianfranco	Borgo Valsugana	22/09/1967
5	Perna Luigi	Trento	10/05/1961
6	Casagrande Chiara	Trento	21/03/1974
7	Prast Magdalena	Bolzano	12/01/1981
8	Paolazzi Monica	Trento	01/07/1969
9	Farina Martina	Riva del Garda	06/05/1988
10	Pankowski Adam	Lubwawa (Polonia)	10/12/1956
11	Merz Franca	Belsega di Pinè	09/01/1954
12	Pederzolli Rolando	Riva del Garda	03/01/1944
13	Longo Edoardo	Riva del Garda	30/10/1966
14	Peroni Enrica	Riva del Garda	04/03/1953
15	Morandini Mario	Arco	30/06/1954
16	Falzolgher Antonio	Trento	14/04/1973
17	Pegoretti Matteo	Trento	30/06/1977
18	Tisi Fiorenza	Rovereto	24/07/1961
19	DeConcini Mauro	Trento	02/04/1950

REGIONE UMBRIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Degli Esposito Michela	Foligno	11/05/1972
2	Orecchini Filippo	Perugia	07/07/1979
3	Farinelli Alberto	Todi	05/11/1964
4	Siena Michela	Perugia	04/08/1974
5	Agabiti Massimo	Amelia	26/09/1971
6	Almadori Stefano	Terni	02/12/1967
7	Dominici Lamberto	Terni	17/02/1961
8	Frigo Marcellino	Belfiore	09/04/1961
9	Galli Elisa	Perugia	07/05/1977
10	Gammaidoni Marco	Assisi	07/05/1977
11	Berliocchi Valter	Citta di Castello	20/02/1969
12	Rainieri Raoul	Citta di Castello	07/05/1972

REGIONE VENETO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Alessio Vanzella	Conegliano	20/11/1983
2	Alberton Antonio	Valdobbiadene	02/11/1959
3	Berton Mario	Padova	03/06/1950
4	Fregolent Gianluca	Montebelluna	10/07/1971
5	Scuppa Stefano	Cupramontana	23/07/1966
6	Battistin Silvana	Valdagno	02/06/1956
7	Brescacin Stefano	Affoltern A.A. (Svizzera)	20/12/1962
8	Bruzzese Francesco	Rosarno	05/09/1950
9	Dal Bianco Adriana	Mareno di Piave	08/06/1965
10	Esposito Alessandro	Conegliano	21/11/1971
11	Girotto Raffaele	Treviso	31/07/1964
12	Latorre Giovanni Battista	Sava	22/12/1968
13	Mosena Luigi	Vittorio Veneto	07/06/1957
14	Pizzamiglio Massimo	Milano	09/06/1962
15	Riina Antonio	Palermo	18/03/1974
16	Silipo Mario	Catanzaro	19/09/1951
17	Tavormina Saverio	Castelvetrano	08/10/1974
18	Tino Massimo Antonio	Foggia	23/06/1969
19	Battocchi Francesco Giuseppe	Bassano Del Grappa	26/04/1962
20	Lonardi Chiara	Verona	22/12/1986

14A00742
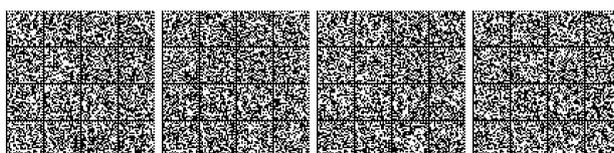
DECRETO 27 gennaio 2014.

Rinnovo dell'iscrizione dell'Organismo denominato «Nexos s.r.l.», in Roma nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (Ue) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 14 della legge 526 del 21/12/1999 che prevede l'istituzione di un elenco presso il Ministero delle politiche agricole e forestali degli organismi privati denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l' indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)";

Visto il certificato di accreditamento n 085B Rev.06 rinnovato da Accredia il 10/07/2013 con scadenza il 17/10/2015 ;

Visto il decreto n. 1674 del 25 gennaio 2011 con il quale l'organismo di controllo "Nexos s.r.l.", con sede in Roma, via Monte Giberto n. 47, è stato iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che l'art 3 del predetto decreto ha stabilito la validità di tre anni, a decorrere dal 25 gennaio 2011, di tale iscrizione;

Vista l'istanza presentata in data 12 dicembre 2013 con la quale "Nexos s.r.l." con sede in Roma, via Monte Giberto n. 47, chiede di confermare l'iscrizione nell'elenco di cui sopra;

Considerato che la documentazione di sistema presentata da Nexos s.r.l. per l'iscrizione nell'elenco di cui sopra è risultata conforme;

Decreta:

Art. 1.

E' confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo "Nexos s.r.l.", con sede in Roma, via Monte Giberto n. 47, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526;

Art. 2.

L'organismo iscritto "Nexos s.r.l." non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, il manuale della qualità, le procedure, la modulistica, l'organico del personale che opera con contratti di collaborazione e/o alle dirette dipendenze dell'organismo stesso, così come presentate e esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso articolo 14 della legge 526 del 21/12/1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L' iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo "Nexos Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A00765
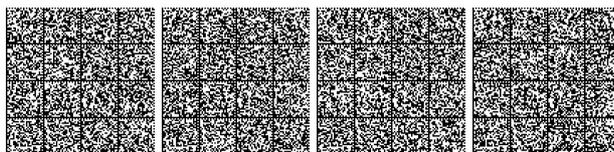
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 gennaio 2014.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto lgislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° gennaio 2014, nella misura pari al 0,53%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 1,53%.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro: ZANONATO

14A00753

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 gennaio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efavirenz Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 59/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mylan S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Efavirenz Mylan»;

Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di A.I.C. 041257078;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7 novembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFAVIRENZ MYLAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041257078 (in base 10) 17C23Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 177,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 293,36.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Efavirenz Mylan» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00771
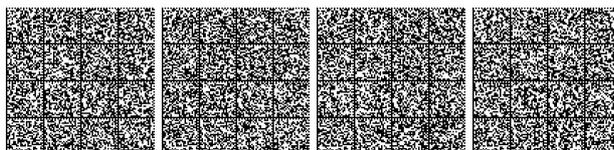
DETERMINA 24 gennaio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Annister» (colecalciferolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 65/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmaceutici Caber S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Annister» (colecalciferolo);

Vista la domanda con la quale la ditta Farmaceutici Caber S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042223038 e A.I.C. n. 042223053 e A.I.C. n. 042223040;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ANNISTER (colecalciferolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose 2,5 ml - A.I.C. n. 042223038 (in base 10) 188KFY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,70;

confezione: «10.000 U.I./1 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 042223053 (in base 10) 188KGF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,64;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,00;

confezione: «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose 2,5 ml - A.I.C. n. 042223040 (in base 10) 188KGO (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Annister» (colecalciferolo) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00772

DETERMINA 24 gennaio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluorodopa Iason», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 68/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Iason Gmbh è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Fluorodopa Iason»;

Vista la domanda con la quale la ditta Iason Gmbh ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di A.I.C. 038449029;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 gennaio 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUORODOPA IASON nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,3 GBq/mL concentrato per soluzione iniettabile» 1 flaconcino multi dose in vetro contenente da 0,5 a 10 mL - A.I.C. n. 038449029 (in base 10) 14PCW5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,695 *MBq + € 1235,00.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluorodopa Iason» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00773

DETERMINA 24 gennaio 2014.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Exjade». (Determina n. 69/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonchè della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 30 marzo 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 2007 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Exjade»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 ottobre 2013;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo maggio 2011-aprile 2013, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto EXJADE, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni.

I versamentidovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Payback 5% - 2013 alle Regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità………..».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: NOVARTIS EUROPHARM LTD

Specialità medicinale: EXJADE
(sfondamento maggio2011-aprile2013)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 13.491	€ 6.745
Basilicata	€ 39.685	€ 19.843
Calabria	€ 177.535	€ 88.768
Campania	€ 176.662	€ 88.331
Emilia Romagna	€ 105.564	€ 52.782
Friuli V. Giulia	€ 17.368	€ 8.684
Lazio	€ 147.074	€ 73.537
Liguria	€ 19.280	€ 9.640
Lombardia	€ 265.719	€ 132.860
Marche	€ 31.629	€ 15.814
Molise	€ 7.013	€ 3.506
Piemonte	€ 182.352	€ 91.176
Pr. Aut. Bolzano	€ 4.959	€ 2.479
Pr. Aut. Trento	€ 4.486	€ 2.243
Puglia	€ 270.210	€ 135.105
Sardegna	€ 313.807	€ 156.903
Sicilia	€ 359.093	€ 179.546
Toscana	€ 81.570	€ 40.785
Umbria	€ 17.297	€ 8.648
Valle d'Aosta	€ 3.445	€ 1.722
Veneto	€ 111.389	€ 55.694
Italia	€ 2.349.627	€ 1.174.813

04/12/2013

AIFA
Ufficio Prezzi e Rimborso

14A00774
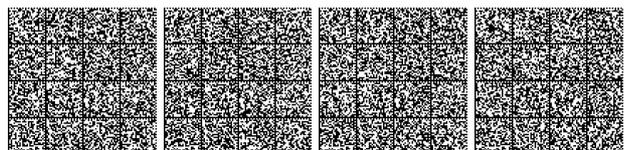
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINA 15 gennaio 2014.

Linee guida per l'applicazione dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determina n. 1).

PREMESSA

L'Autorità, con la determinazione n. 5/2009 recante «Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», ha fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ritiene opportuno riesaminare la materia con una nuova determinazione al fine di fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.

1. *Ambito di applicazione della procedura*

Il procedimento di verifica di cui all'art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito Codice) è obbligatorio, così come si evince dalla lettera della norma, senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria (il Titolo II del Codice non ne esclude, infatti, l'applicazione ai contratti sotto soglia), aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito riportate.

Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l'attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito, come di seguito sarà precisato, riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi.

1.1. *Appalti di lavori pubblici e requisiti richiesti*.

Riguardo all'ambito di applicazione della procedura, per appalti di lavori pubblici, poiché vige un sistema unico di qualificazione (art. 40 del Codice), la cui disciplina attuativa è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito Regolamento) e poiché l'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione (S.O.A) «è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici ... di importo superiore a 150.000 Euro» e «costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici» (art. 60, rispettivamente, commi 2 e 3, del Regolamento), non è applicabile la verifica ex art. 48 per appalti di importo superiore a 150.000 Euro. In tal caso, infatti, l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-*bis* del Codice.

Un'eccezione alla regola prima enunciata è recata dall'art. 61, comma 5, del Regolamento, laddove prevede che, per gli appalti di importo superiore ad Euro 20.658.000, il concorrente, oltre a possedere l'attestazione SOA nella categoria richiesta con classifica VIII (appalti di importo illimitato) deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; tale ultimo requisito è soggetto, in gara, alla verifica ex art. 48.

I requisiti speciali necessari per la partecipazione alle gare d'appalto di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000, che residuano quale oggetto della verifica, nonché le modalità di documentazione degli stessi, sono individuati nell'art. 90 del Regolamento. Riguardo alla capacità tecnica, i lavori eseguiti dall'impresa, che concorre per appalti di importo pari o inferiore a tale soglia, non sono esprimibili in termini di categorie secondo il sistema unico di qualificazione, incentrato sulle attestazioni SOA, dal momento che quest'ultimo si applica per appalti di importo superiore. Il corrispondente requisito, per appalti di importo pari o sotto tale soglia, è stato individuato, dall'art. 90, comma 1, lettera *a)*, del Regolamento, nell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare. Nel caso il partecipante sia in possesso di valida attestazione SOA relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, questi sarà direttamente ammesso alle operazioni di gara successive al sorteggio, mentre il campione su cui effettuare la verifica di che trattasi sarà pari, al minimo, al 10% del numero di partecipanti, depurato di quelli in possesso di qualificazione SOA, come prima specificato. La documentazione a comprova della capacità tecnica da richiedere alle imprese sorteggiate è costituita dai certificati dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando o della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, indipendentemente dal quinquennio ed abbattuti ad un decimo dell'importo certificato.

1.2. *Concessioni di servizi e Concessioni di lavori.*

La procedura ex art. 48 non si applica alle concessioni di servizi di cui all'art. 30, comma 1, del Codice, in quanto sottratte all'applicazione dello stesso (*cfr.* Consiglio di Stato sez. V 6 marzo 2013, n. 1370).

In base all'art. 32, comma 1, lettera *f)*, del Codice l'art. 48 trova, invece, applicazione per lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice.

Per quanto riguarda le concessioni di lavori pubblici, in virtù del rinvio operato dall'art. 142, comma 3, alle stesse si applica l'art. 48.

Al riguardo si rammenta che, in base all'art. 95 del Regolamento, relativo ai requisiti del concessionario, i soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso oltre che di attestazione SOA (se intendono eseguire con la propria organizzazione di impresa), anche di ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Di conseguenza, su questi ultimi requisiti, l'amministrazione concedente dovrà effettuare il controllo a campione nonché la verifica ex art. 48 sui primi due classificati.

Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici non si applica l'art. 48 (stante il disposto dell'art. 142, comma 4 del Codice); se i concessionari sono amministrazioni aggiudicatrici, si seguono le regole generali dell'art. 142, comma 3, vale a dire trovano applicazione le disposizioni del Codice (salvo quelle espressamente derogate dalla parte II, titolo III, capo *II)*.

1.3. *Settori speciali.*

L'art. 206 del Codice, nell'individuare le norme, proprie dei settori ordinari, sopra soglia comunitaria, che si applicano anche ai settori speciali, non richiama espressamente anche l'art. 48.

Di conseguenza, quest'ultimo non si applica ai settori speciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 230 del Codice. In particolare, il comma 2 del citato art. 230 stabilisce che «per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'art. 232, applicano gli articoli da 39 a 48». L'art. 48 si applica, pertanto, agli appalti di lavori di importo inferiore o uguale a 150.000 euro ed a quelli di importo superiore a 20.658.000 nonché a tutti gli appalti di servizi e forniture, a prescindere dall'importo. Altra eccezione è contenuta nell'art. 230, comma 3 che dà tre opzioni agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici; essi possono, infatti, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'art. 232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'art. 233.

Di conseguenza, se l'ente aggiudicatore, che non è, al contempo, amministrazione aggiudicatrice, istituisce propri sistemi di qualificazione, non procede alla verifica ex art. 48; se non istituisce propri sistemi di qualificazione, applica gli articoli da 39 a 48; infine, se non istituisce propri sistemi di qualificazione, o non applica gli articoli da 39 a 48, individua propri criteri di selezione qualitativa, seppure nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50, senza ricorrere alla procedura prevista dall'art. 48 ed utilizza una procedura specifica stabilita alla luce delle proprie esigenze.

2. *Requisiti oggetto a verifica*

Trattandosi di norma sanzionatoria e, quindi, di stretta interpretazione, l'art. 48 concerne esclusivamente i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dallo stesso menzionati (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2064 del 10 aprile 2012; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 settembre 2010, n. 6519).

La relativa disciplina, dunque, non si estende alle ulteriori condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e, in particolare, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale. Del pari la suddetta verifica non concerne gli elementi quantitativi e qualitativi delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice. Occorre puntualizzare, con riferimento alla carenza dei requisiti generali, in capo all' aggiudicatario, che la stazione appaltante oltre alla revoca dell'aggiudicazione, procede all'incameramento della cauzione, ma ciò non in applicazione dell'art. 48 bensì dell'art. 75, comma 6, del Codice, in conseguenza della mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario (*cfr.*, per tutte, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2012).

2.1. *Livelli minimi specifici di capacità tecnico-economica e relativa comprova.*

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici e per i servizi di ingegneria, l'individuazione dei requisiti ed i valori minimi degli stessi, che debbono possedere gli operatori economici/i progettisti sono stabiliti con precisione dal Codice e dal Regolamento. Invece, con riferimento alle procedure di affidamento di forniture e di servizi, tale individuazione è effettuata dalla stazione appaltante, in seno alla singola gara, mediante indicazione nel bando e/o nel relativo disciplinare. Il Codice, ha, dunque, optato per il sistema della c.d. «qualificazione in gara» fissandone indici e mezzi di prova del loro possesso (*cfr.* articoli 41 e 42 del Codice), ma ha lasciato ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti, seppure senza eccedere l'oggetto dell'appalto, circa la precisa determinazione dei requisiti e la loro quantificazione.

Tuttavia, per costante ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Autorità, non è consentito alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti requisiti sproporzionati o discriminanti, quali, ad esempio, quelli che pongono limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alla gara o quelli di valore minimo esorbitante l'importo dell'appalto.

Inoltre, nel settore dei servizi e delle forniture, in astratto, le stazioni appaltanti potrebbero non prevedere nel contempo sia requisiti di capacità tecnico-organizzativa che di capacità economico-finanziaria per la partecipazione degli operatori economici alle relative gare, oppure non fissarne i livelli minimi (si veda l'allegato IX A al Codice). La decisione della stazione appaltante di non indicare detti valori minimi è di fatto equiparabile al caso in cui la stessa non preveda per la partecipazione alla gara alcun requisito di capacità tecnico-organizzativa e/o economico-finanziaria.

La mancata fissazione di livelli minimi di requisiti appare, quindi, illogica poiché un requisito di partecipazione, per essere definito tale, deve essere caratterizzato da un valore minimo che il concorrente deve dimostrare per partecipare all'appalto.

Sono, in ogni caso, illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale (art. 41, comma 2, ultimo periodo, così come modificato dall'art. 1, comma 2-*bis*, lettera *b)*, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

È di tutta evidenza, pertanto, che pur essendo la procedura di controllo prevista dall'art. 48 obbligatoria, la stessa è applicabile, qualunque sia l'importo dell'appalto di servizi o forniture, solo laddove siano stati richiesti nel bando di gara i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e ne siano stati fissati i relativi livelli minimi, così come lascia chiaramente intendere anche l'inciso contenuto nell'art. 48 che riferisce la verifica ai «requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara».

Infine, nel caso in cui siano dichiarati requisiti sovrabbondanti rispetto a quelli minimi prescritti dal disciplinare di gara, si deve tenere presente che la verifica di cui all'art. 48 deve, comunque, essere effettuata con esclusivo riguardo ai requisiti minimi prescritti, il cui possesso è necessario e sufficiente per la partecipazione alla gara; non può dunque essere escluso il concorrente che, avendo dichiarato requisiti superiori rispetto a quelli richiesti dalla s.a., si limiti, poi, a comprovarne il possesso minimo.

2.2. *Determinazione del periodo di attività documentabile.*

La clausola del bando che prevede un livello minimo di uno specifico requisito non deve essere formulata in termini equivoci o indistinti neanche con riferimento al periodo di attività documentabile, in relazione al quale si richiede debba essere maturato lo specifico requisito.

In particolare, riguardo agli ultimi tre esercizi indicati sia dall'art. 41, comma 1, lettera *c)*, che dall'art. 42, comma l, lettere *a)* e *g)*, per perimetrare l'ambito temporale entro cui considerare maturati i relativi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per servizi e forniture, la data da cui procedere a ritroso per l'individuazione del suddetto triennio è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando.

Al riguardo, i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli di dichiarazione dei redditi, modelli unici, certificati dei servizi e forniture eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente:

a) i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti, come si ricava dal comma 4 dell'art. 41;

b) i certificati dei servizi e delle forniture eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi (art. 42, comma l, lettera *a)*, immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, come si ricava dal comma 4 dell'art. 42. Di conseguenza, per quanto riguarda il requisito di capacità economico-finanziaria previsto all'art. 41, comma l, lettera *c)*, del Codice, riguardante «il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi», ove il primo è da interpretarsi quale fatturato globale realizzato dall'operatore economico nelle eventuali molteplici attività costituenti l'oggetto sociale dello stesso, e il secondo è da intendersi quale fatturato in servizi e/o forniture analoghi a quelli oggetto di appalto, nel bando occorre sempre individuare il triennio di riferimento, eventualmente prevedendo, a discrezione del concorrente, la scelta dell'ultimo anno del triennio oggetto di dichiarazione, in relazione al periodo in cui cade la pubblicazione del bando di gara. Infatti, tenuto conto che i mezzi di prova per dimostrare il possesso di detto requisito sono i bilanci o i documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati, se la data di pubblicazione del bando di gara cade in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli stessi (ad esempio, nel caso di bando pubblicato nel periodo 1° giugno / 31 ottobre 2013, laddove l'operatore economico faccia ricorso alla modalità telematica per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi), è assolutamente corretto che lo stesso concorrente possa dichiarare e poi documentare il possesso del requisito in argomento mediante presentazione, con riferimento all'esempio prima indicato, delle dichiarazioni I.V.A. riferite al fatturato conseguito nel triennio 2009-2011, ovvero nel caso che abbia già presentato le dichiarazioni dei redditi, al fatturato conseguito nel triennio 2010-2012. Analogo ragionamento può farsi per le società di capitale, i consorzi, le società cooperative e i G.E.I.E. che dimostrano il requisito in argomento tramite esibizione dei bilanci di esercizio approvati e depositati presso il Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci stessi.

Per contro, in merito al requisito di capacità tecnica previsto all'art.42, comma 1, lettera *a)*, del Codice, riguardante i «principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni ...», occorrerà precisare nel bando che in tal caso il triennio è effettivamente quello antecedente alla data di pubblicazione dello stesso e non necessariamente coincidente con quello prima adottato per il requisito di capacità economico-finanziaria.

2.3. *Mezzi di prova per dimostrare il possesso dei requisiti.*

Quanto alle modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, per i lavori, il titolo III, capo III del Regolamento individua con precisione i mezzi di prova; per servizi e forniture, invece l'Allegato IX A al Codice, prevede, al punto 17, che nei bandi le stazioni appaltanti

siano tenute, laddove richiedano requisiti minimi di carattere economico e tecnico che i concorrenti devono possedere, ad individuare le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione degli stessi: devono, dunque, stabilire, preventivamente, quali siano i mezzi di prova.

Occorre al riguardo effettuare ulteriori puntualizzazioni in base alla tipologia di procedura prescelta. Sia nel caso di procedure ristrette che nel caso di procedure aperte i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria sono individuati univocamente, e una volta per tutte, nel bando di gara o nel relativo disciplinare, e costituiscono, per le procedure ristrette, oggetto di «prequalifica», seppure in forma di auto-dichiarazione.

Secondo la lettera della norma, nel caso di procedura ristretta, la S.A., solo dopo aver proceduto all'individuazione dei candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando ed avere ricevuto le offerte dai soggetti invitati, procede al sorteggio in seduta pubblica, alla richiesta di comprova e al conseguente controllo.

Infatti, nelle procedure aperte, la documentazione da verificare viene specificata nel bando, contestualmente all'individuazione dei requisiti, invece, per le procedure ristrette, la documentazione utile per comprovare i requisiti di partecipazione auto-dichiarati, viene specificata dalla S.A nella lettera di invito. Inoltre, le dichiarazioni da verificare, in base all'art. 48, sono quelle contenute nella domanda di partecipazione e, cioè, nella richiesta di invito formulata dal concorrente, in caso di procedure ristrette (*cfr.* art. 55, comma 6, del Codice); viceversa, le dichiarazioni da verificare, in caso di procedure aperte, sono quelle contenute nell'offerta (*cfr.* art. 55, comma 5, del Codice).

La normativa di riferimento (art. 48 del Codice), non fornisce alcuna indicazione in ordine alla documentazione da presentare, ma si limita solo a prescrivere l'onere per i concorrenti di presentare «la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito».

In assenza di una esplicita indicazione, nella lex specialis circa i documenti da presentare a comprova dei requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione ad una gara, è ammissibile che il concorrente dimostri il possesso degli stessi con i documenti probatori da lui ritenuti più idonei.

3. *Applicazione dell'art. 48 agli appalti di progettazione ed esecuzione*

In relazione alla procedura di verifica prevista dall'art. 48 del Codice sono emerse alcune questioni interpretative riguardanti la possibilità, nell'ambito di un appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lettere *b)* e *c)* del Codice) di sottoporre alle sanzioni previste dall'art. 48 del Codice (art. 6. comma 11, e sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento) il progettista indicato da un'impresa concorrente o partecipante come mandante all'interno di un raggruppamento, nel caso in cui non riesca a comprovare la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando. Al riguardo, si sottolinea in via preliminare che nell'appalto di progettazione ed esecuzione assume la qualità di concorrente l'appaltatore che individualmente o in forma associata partecipa alla gara; egli deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo e ciò anche mediante l'eventuale indicazione di professionisti esterni; con la conseguenza che a differenza delle gare per incarichi di progettazione, i progettisti, fatta salva l'ipotesi di partecipazione al raggruppamento concorrente, non assumono la qualità di concorrenti né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara (*cfr.* TAR Lazio n. 3305/2008). Così, mentre nel caso di raggruppamento costituendo l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese dell'associazione, nell'appalto di progettazione ed esecuzione il progettista, qualora sia soltanto indicato, non sottoscrive l'offerta e non assume quindi nessuna responsabilità rispetto ad essa, ma il relativo ambito funzionale e di responsabilità è circoscritto nei limiti dell'incarico di progettazione conferito al medesimo dall'appaltatore. Ciò è comprovato dall'art. 169 del Regolamento che al comma 6 dispone che il contratto sia risolto per inadempimento dell'appaltatore, e quindi anche del progettista nel caso sia uno dei mandanti del raggruppamento, qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia meritevole di approvazione. Pertanto, le sanzioni previste dall'art. 48 (esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria) in caso di mancata dimostrazione dei prescritti requisiti in esito alla procedura ivi prevista agiranno, nel caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, nei confronti dell'appaltatore a prescindere dalla forma di partecipazione del progettista.

Riguardo invece all'ulteriore procedimento innanzi all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di competenza (art. 6. comma 11, del Codice e sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento), assume rilievo la condotta soggettiva del «dichiarante». Come già evidenziato, infatti, le sanzioni comminate dall'Autorità colpiscono il comportamento scorretto della singola impresa o del singolo professionista in ragione dell'interesse di portata generale a che nel settore degli appalti agiscano soggetti idonei. Pertanto, anche se l'art. 48 fa espresso riferimento al «concorrente» - circostanza che sembrerebbe escludere il progettista indicato in caso di progettazione esecutiva ed esecuzione - in virtù di un'interpretazione logico sistematica del quadro normativo di settore con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che all'art. 76 prevede conseguenze di carattere penale in virtù di una responsabilità personale delle dichiarazioni rese, nonché della *ratio* sottesa all'art. 48, volta ad escludere dalle procedure selettive soggetti non idonei, si deve concludere per l'applicazione delle sanzioni (compresa quella interdittiva) ivi previste sia nei confronti del progettista partecipante come mandante all'interno di un raggruppamento (e quindi concorrente),

sia del progettista indicato dall'impresa, qualora abbiano reso dichiarazioni circa il possesso di requisiti successivamente non dimostrate. Si deve tenere conto, poi, del fatto che, il progettista indicato dall'impresa, benché non assuma la qualità di concorrente, né quella di titolare del rapporto contrattuale con l'Amministrazione (una volta intervenuta l'aggiudicazione), in quanto è un semplice collaboratore esterno dell'impresa partecipante alla gara, rilascia, in ogni caso, una auto-dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali. Infatti, per il caso di impresa che si avvalga (art. 53, comma 3, del codice) «... di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, ...», questa stessa norma va interpretata nel senso che la stazione appaltante è tenuta a richiedere nel bando, per siffatta eventualità, la dichiarazione sostitutiva di detti progettisti sia in merito ai requisiti generali che a quelli tecnico-organizzativi ed economico-finanziari relativi alla progettazione, in quanto l'espressione «progettisti qualificati» può interpretarsi solo in tal senso. Conseguentemente, essendo stata rilasciata una dichiarazione sostitutiva sui requisiti speciali, laddove il progettista esterno all'impresa, e non partecipante quale mandante, non riesca a comprovare l'autodichiarazione resa sui requisiti, sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni ex art. 48, da parte della Autorità (sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice e sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento).

4. *Applicazione dell'art. 48 in caso di avvalimento*

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento al fine di soddisfare uno o più requisiti speciali richiesti dal bando, il controllo previsto dall'art. 48 implica la verifica del possesso dei requisiti oggetto di avvalimento in capo all'impresa ausiliaria. Il concorrente deve dunque fornire la prova, oltre che dei requisiti posseduti in proprio, di quelli posseduti per il tramite dell'impresa ausiliaria.

I requisiti oggetto di avvalimento devono essere integralmente ed autonomamente posseduti da parte dell'impresa ausiliaria (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3565 e sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810) e quindi, come evidenziato nella Determinazione n. 2 del 2012, deve escludersi che l'impresa ausiliaria possa a sua volta avvalersi dei requisiti di un'impresa terza (cd «avvalimento a cascata»), sia pure ad essa collegata sulla base di rapporti c.d. infragruppo (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832).

L'esito negativo della verifica dei requisiti dell'impresa ausiliaria comporta il difetto dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente determinandone l'esclusione dalla gara e l'escussione della relativa cauzione provvisoria.

Per quanto concerne le ulteriori sanzioni previste dall'art. 48, comma 1 - sanzioni pecuniarie e sospensione dalla partecipazione alle gare - comminate a seguito di specifico procedimento condotto dall'Autorità, si ritiene, in analogia con quanto previsto nel caso di mancata comprova del requisito in capo al progettista indicato negli appalti di progettazione ed esecuzione, che esse possano essere disposte anche nei confronti dell'impresa ausiliaria. Benché, infatti, l'art. 48 indichi il «concorrente» come destinatario anche delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del Codice e l'impresa ausiliaria non sia qualificabile come tale, in ragione del generale principio di responsabilità per le dichiarazioni sostitutive su cui si basa l'intero impianto del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si ritiene che l'impresa ausiliaria non possa non essere chiamata a rispondere della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera *c)*, prodotta in gara e non comprovata in sede di verifica ex art. 48. Occorre inoltre considerare che la dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria in ordine al possesso dei requisiti oggetto di avvalimento concorre, unitamente alle dichiarazioni rese dal concorrente, a comporre il quadro dei requisiti ritenuti necessari dalla stazione appaltante per garantire la scelta di un operatore economico capace di eseguire il contratto secondo gli standard stabiliti e che per rafforzare l'impegno assunto dall'impresa ausiliaria il Codice ne prevede la responsabilità solidale con il concorrente, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 49, comma 4); l'impresa ausiliaria concorre dunque a pieno titolo al corretto adempimento dell'appalto e merita di essere sanzionata anche con la sospensione dalla partecipazione alle gare qualora, in sede di verifica ex art. 48, si riveli non idonea alla partecipazione.

In una simile ipotesi occorre dunque che l'Autorità valuti caso per caso sia la dichiarazione resa dal concorrente che quella resa dall'impresa ausiliaria accertando le responsabilità di ciascuno, potendo infine pervenire all'irrogazione di sanzioni diverse (pecuniaria e/o interdittiva) nei confronti del concorrente e dell'impresa ausiliaria in ragione del diverso grado di imputabilità soggettiva della mancata comprova dei requisiti all'una e all'altra.

5. *Natura dei termini per gli adempimenti previsti dalla norma*

5.1. *Natura del termine posto ai concorrenti sorteggiati.*

Come già affermato da questa Autorità e da costante giurisprudenza (*cfr.* TAR Lazio Roma sez. II-*ter* 28 maggio 2013, n. 5356; . Cons. Stato, sez. V, ord.za 31 marzo 2012, n. 1886; Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1321 e sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810), si ritiene che il termine di dieci giorni entro cui i concorrenti sorteggiati devono documentare i requisiti richiesti nel bando ed oggetto di autodichiarazione abbia natura perentoria eccezion fatta per l'eventuale richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice, di cui si dirà in seguito. Il termine di dieci giorni è perentorio e improrogabile, nel senso che il suo obiettivo decorso, senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la necessaria documentazione implica l'automatico effetto dell'esclusione dalla gara, dell'incameramento del-

la cauzione provvisoria e della segnalazione alla stessa Autorità per i provvedimenti di competenza. Né assume rilievo l'effettivo possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico ovvero la documentazione degli stessi successivamente al decorso dei dieci giorni assegnati, dal momento che, per come è formulata la norma, rileva, al fine della produzione degli effetti sanzionatori, il solo dato obiettivo e formale dell'inadempimento nel termine prescritto.

La richiesta di comprova può essere inoltrata per posta, per raccomandata o per telegramma, o via telefax nonché per PEC. Nel caso di invio sia per posta che per fax o via PEC, nella nota va precisato che il termine di dieci giorni decorre dalla data di inoltro via fax o via PEC o dalla data di acquisizione della raccomandata.

Inoltre, per il computo dei termini previsti dall'art. 48 è legittimo fare riferimento alle disposizioni previste dal codice di procedura civile per gli atti processuali. Al riguardo, l'art. 155 c.p.c. stabilisce, al comma 1, che «Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali». Inoltre, l'art. 153 del c.p.c. afferma l'inderogabilità dei termini perentori: «I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti». Se la scadenza cade in un giorno festivo, viene automaticamente prorogata al primo giorno feriale utile.

In merito all'interpretazione da dare all'art. 46, comma 1, del Codice, in relazione alla perentorietà del termine previsto dall'art. 48, l'espressione «chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati» va interpretata nel senso che, sia in fase di ammissibilità delle domande o delle offerte, con riferimento anche alle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti ex articoli 41 e 42, che in fase di comprova ex art. 48, sui certificati e sui documenti presentati in sede di verifica a campione, la stazione appaltante - prima di decidere l'applicazione delle sanzioni ex art. 48 - può richiedere gli opportuni completamenti o chiarimenti. In altri termini, l'accertamento della conferma di quanto dichiarato, esclusivamente in forza della disposizione di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, può comportare la concessione di una proroga al termine. È, quindi, onere della stazione appaltante valutare e contemperare gli interessi della P.A. alla perfetta e regolare esecuzione dell'appalto, con quelli del privato relativi alla partecipazione dei concorrenti alle gare, in condizioni di parità, ed alla corretta verifica della documentazione rilevante per la dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.

5.2. *Modalità di applicazione dell'art. 48, comma 1*-bis.

Il decreto legislativo n. 152/2008 ha introdotto l'ulteriore comma 1-*bis*, escludendo per le fattispecie ivi previste l'applicazione del comma l, primo periodo, e quindi eliminando il sorteggio previsto per la verifica a campione dalla procedura in argomento, in caso di applicazione della c.d. forcella alla procedura ristretta (art. 62, comma 1), vale a dire quando la stazione appaltante prevede di limitare il numero di candidati da invitare. Si rammenta che tale possibilità è attualmente ammessa, dall'art. 62 del Codice, solo nelle procedure ristrette, relative a servizi e forniture e a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto.

In concreto, la stazione appaltante chiede nella lettera di invito a tutti i candidati la presentazione, in sede di offerta, della documentazione di comprova indicata nel bando o nella stessa lettera di invito.

In tal caso, non è previsto un termine perentorio di dieci giorni ma la scadenza è quella fissata per la presentazione dell'offerta, che, per le procedure ristrette, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte, secondo quanto previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice.

Si ritiene, poi, che il candidato che, invitato, decida di non presentare offerta e, contestualmente, ritenga di non dovere documentare il possesso dei requisiti non vada sanzionato. Altra eventualità che può prevedersi è allorquando il candidato presenti l'offerta ma non la documentazione di comprova o questa sia inviata in un secondo tempo, in ritardo. In tal caso l'operatore economico va sanzionato con l'esclusione dalla gara, l'escussione della cauzione e la segnalazione all'Autorità, per il mancato adempimento.

5.3. *Verifica sull'aggiudicatario provvisorio e sul secondo graduato.*

Il comma 2 dell'art. 48 prevede che la richiesta della documentazione probatoria venga rivolta anche all'aggiudicatario ed al secondo graduato, nel caso in cui gli stessi non siano stati già in precedenza sorteggiati. L'inadempimento comporta anche in questo caso l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione alla Autorità oltre che la revoca dell'aggiudicazione o l'esclusione. Qui la norma non pone il termine di dieci giorni per la presentazione della documentazione di comprova dei primi due classificati, come avviene, in base al comma l, per i concorrenti sorteggiati. Infatti, per come è formulata la parte iniziale del comma 2, la richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, il riferimento al termine di dieci giorni riguarda, pertanto, la richiesta che deve inoltrare la stazione appaltante ai suddetti concorrenti e, in quanto riferito all'attività di pubblici poteri, al suddetto termine non può riconoscersi che natura sollecitatoria. Sul punto, tuttavia si è formato un orientamento giurisprudenziale contrastante, tra chi sostiene l'ordinatorietà del termine di cui al comma 2 dell'art. 48 e chi, invece, ne afferma la natura perentoria (da ultimo *cfr.* Ordinanza Consiglio di Stato sez. IV 13 marzo 2013, n. 848; Consiglio di Stato sez. VI 8 marzo 2012, n. 1321), per tale motivo la questione è stata recentemente rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, SEZ. VI - ordinanza 30 luglio 2013, n. 4023).

Va, inoltre, osservato che la collocazione, successivamente alla conclusione delle operazioni di gara, della richiesta di comprova della stazione appaltante all'ag-

giudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, potrebbe far sorgere qualche incertezza interpretativa se la verifica vada condotta subito dopo l'aggiudicazione provvisoria ovvero dopo quella definitiva. In base alle previsioni dell'art. 11, comma 8, del Codice, secondo cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace solo «dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti», sembrerebbe prevalere la seconda ipotesi. Tuttavia, non vi sono motivi ostativi a procedere alla verifica dei requisiti speciali sull'aggiudicatario provvisorio, e ciò sia perché tale soluzione consente, nel momento in cui ancora opera la commissione di gara, una più rapida procedura, sia perché la verifica prevista dall'art. 48, comma 2 appare logicamente propedeutica alla formulazione della graduatoria finale, soggetta alla approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in base alle previsioni dell'art. 12, comma 1, del Codice.
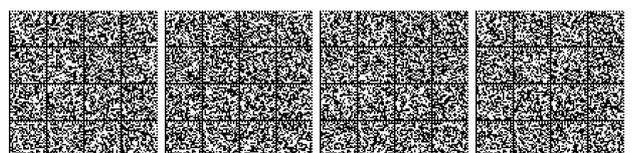
Relativamente alla rideterminazione della soglia d'anomalia dell'offerta e alla conseguente nuova aggiudicazione, nel caso i primi due classificati non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, come statuito dallo stesso comma 2 dell'art. 48, si ritiene che ad essa si debba procedere, ivi compreso alla riformulazione della graduatoria, solo nel caso in cui sia il primo che il secondo classificato si rendano inadempienti (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. IV -sentenza 17 settembre 2007, n. 4840).

Mentre l'art. 48, comma 1, esplica i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti, ivi incluse le micro, piccole e medie imprese (MPMI), riguardo a queste ultime, invece, l'operatività del comma 2 del medesimo articolo è stata limitata. Deve ritenersi, infatti, che il comma 4 dell'art. 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (secondo cui «la pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno») non abbia inteso modificare l'ambito soggettivo di operatività della verifica a campione, di cui al comma 1, né sottrarre a tale verifica le MPMI. La norma, nel fare riferimento alla «impresa aggiudicataria», riguarda, invece, i controlli esercitati ai sensi del comma 2 dell'art. 48 e, cioè, quelli che regolarmente la stazione appaltante effettua nei confronti del primo e del secondo graduato. In sintesi, la deroga di cui all'art. 13, comma 4, incide soltanto sull'operatività del comma 2 dell'art. 48 con l'effetto di esentare il secondo classificato, qualora non sorteggiato in sede di verifica a campione ed appartenente alla categoria delle MPMI, dal produrre la documentazione probatoria (adempimento che dovrebbe effettuare soltanto in caso di effettiva aggiudicazione a seguito di mancata comprova dei requisiti da parte del primo aggiudicatario).

6. *Momento della verifica*

Riguardo alla collocazione del controllo nell'ambito della procedura di gara, si pone il dubbio che la verifica debba precedere nel tempo ogni altra operazione di gara, ivi compresa quella dell'accertamento della regolarità formale e della tempestività delle offerte, che come è noto condiziona l'ammissione stessa alla gara. Se è vero che la norma si riferisce alle offerte presentate e non a quelle ammesse, l'incertezza interpretativa deve risolversi nel senso che la verifica a campione non può che riguardare le sole offerte ammesse a concorrere: da un lato, infatti, la stessa norma impone che il controllo avvenga prima dell'apertura delle buste delle offerte presentate, e quindi la collocazione a ridosso della apertura delle offerte sembra presupporre esaurita la fase dei riscontri formali, dall'altro lato l'effettività stessa della verifica a campione sarebbe seriamente attenuata qualora si sottoponessero a verifica anche offerte destinate ad essere escluse comunque, ed inoltre con evidente spreco di attività amministrativa. Peraltro, non può trascurarsi che la procedura di verifica prevista dalla norma in esame non costituisce un quid distinto dalla fase di ammissione delle offerte, attenendovi invece essa stessa, in quanto ha ad oggetto il controllo della veridicità di quanto l'impresa dichiara per essere ammessa a concorrere; quello che la distingue è solo la sua collocazione cronologica tra le operazioni di gara, logicamente successiva a quelle preposte ai controlli formali circa la regolarità delle offerte. Non si ritiene, invece, possibile l'ammissione con riserva delle offerte da sottoporre successivamente alla verifica di cui all'art. 48.

7. *Verifica ex art. 48 e decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per le imprese esecutrici di lavori pubblici, per i fornitori e per i prestatori di servizi, previsti, rispettivamente, dagli articoli 90, comma l, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento, dall'art. 41, comma l, lettere *b)* e *c)* e dall'art. 42, comma 1 del Codice, possono essere provati dai concorrenti in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La loro sussistenza è, poi, accertata dalla stazione appaltante in base all'art. 48, richiedendo ai concorrenti sorteggiati e ai primi due classificati la documentazione probatoria che gli stessi sono tenuti ad esibire a conferma delle dichiarazioni rilasciate.

Secondo il recentissimo pronunciamento del Supremo Consesso amministrativo (Consiglio di Stato sez. III 26 settembre 2013, n. 4785) gli accertamenti d'ufficio disciplinati dall'art. 43, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come novellato dall'art. 15 della legge n. 183/2011, riguardano tutte le ipotesi di informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica; dichiarazioni sostitutive che gli articoli 41 e 42 del codice dei contratti pubblici consentono ai

concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale, salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2, senza che possa in alcun modo rilevare la «specialità» della disciplina dei contratti pubblici. Al riguardo, è stato altresì precisato come la norma contenga una disciplina transitoria secondo cui, fino alla data di avvio della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 6-*bis*, comma 5, del Codice).

Il riferimento alla normativa vigente include anche la novella disciplina di cui agli articoli 43 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in vigore dal 1° gennaio 2012.

Come è noto, tuttavia - e come è stato rilevato anche dal Consiglio di Stato, nella citata pronuncia - la Banca dati è uno strumento di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti di accertamento, che costituisce un ausilio informatico per l'esercizio dei poteri-doveri di accertamento d'ufficio, ne consegue che, con l'entrata a pieno regime della medesima, a partire dal 1° gennaio 2014, la documentazione a comprova dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati, secondo le modalità previste nella Deliberazione dell'Autorità n. 111/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e la stessa dovrà essere messa a disposizione del sistema esclusivamente secondo quanto prescritto dall'art. 6 della citata Deliberazione.

Infine, il bando di gara non può escludere l'utilizzabilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai fini della conformità all'originale dei documenti, rilasciati da amministrazioni o enti pubblici, esibiti in sede di verifica a campione per l'attestazione dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 48 del codice dei contratti.

8. *Presupposti al cui verificarsi si ricollegano le previste misure sanzionatorie*

8.1. *Sanzioni irrogate dalla stazione appaltante.*

Al fine di esaminare il segmento procedimentale, ex art. 48 del Codice, riguardante le ulteriori sanzioni (pecuniaria e di temporanea inibizione della partecipazione a procedure di affidamento) che l'Autorità può applicare a seguito della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'avvenuta esclusione di un operatore economico da una gara d'appalto, occorre analizzare la norma in parola nelle varie fasi in cui essa si articola e considerare distintamente i soggetti legittimati ad irrogare sanzioni.

Anzitutto, il potere sanzionatorio della stazione appaltante si esplica attraverso l'esclusione dalla gara e l'escussione della cauzione, ed è esercitato non solo in caso di mancata conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta ma anche «quando tale prova non sia fornita», e cioè sia in caso di omissione o di rifiuto, come anche in caso di ritardo rispetto al termine perentorio di dieci giorni. Si tratta di sanzioni che la stazione appaltante applica in modo automatico, indipendentemente dall'effettivo possesso o meno dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, essendo l'esclusione e l'incameramento della cauzione volti a sanzionare il comportamento inadempiente dell'operatore economico nel partecipare a quella specifica gara. Diversamente avviene per le sanzioni di competenza dell'Autorità, esaminate nei paragrafi che seguono.

8.2. *Sanzioni irrogate dall'Autorità.*

Come si evince dal testo della norma, la segnalazione può comportare, da parte dell'Autorità l'adozione del provvedimento di cui all'art. 6, comma 11, di tipo pecuniario, oltre che una sanzione di tipo interdittivo riguardo alla partecipazione alle procedure di affidamento. Al riguardo, la norma non precisa che la segnalazione all'Autorità deve essere limitata al solo caso di mancata conferma delle dichiarazioni. Di conseguenza vengono rimessi alla prudente valutazione della stessa Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità, i differenti casi di falsa attestazione e di omessa o non conforme presentazione della documentazione. Nel momento della concreta irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del Codice da parte dell'Autorità (come pure della sanzione interdittiva), assumono rilevanza, in ogni caso, la gravità dell'infrazione commessa e la presenza di «giustificati motivi» nonché il sussistere della «buona fede» o dell'«errore scusabile» nella condotta tenuta dall'operatore economico. Occorre considerare, infatti, che le sanzioni comminate dall'Autorità colpiscono il comportamento scorretto del singolo operatore in ragione dell'interesse di portata generale a che nel settore degli appalti pubblici agiscano soggetti non solo idonei ma anche rispettosi delle regole previste dalle stazioni appaltanti per l'aggiudicazione delle procedure di appalto, a prescindere dalla singola procedura selettiva nel cui ambito si sono verificate le irregolarità in concreto rilevate.

Va, tuttavia, considerato che, laddove, su istanza dell'operatore economico, sia comprovata la non imputabilità allo stesso della omissione o della presentazione di documentazione non conforme, viene meno il riferimento allo stesso operatore del comportamento materiale che è a presupposto della sanzione medesima.

8.2.1. Sanzione pecuniaria.

In merito alla prima delle due sanzioni che l'Autorità può irrogare, vale a dire la sanzione pecuniaria, dalla lettura combinata delle due norme, l'art. 48 e l'art. 6, comma 11, secondo periodo, del Codice, si desume che essa va distinta in base al comportamento dell'operatore economico che ha determinato l'inadempimento e, quindi, alla gravità dello stesso. I casi distinti trattati dall'art. 6, comma 11, secondo periodo, sono di due tipi: *a)* mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante; *b)* produzione di falsa dichiarazione o di documenti contraffatti, con riferimento alla documentazione di comprova esibita alla stazione appaltante. Quindi, entrambi i casi possono essere sanzionati dall'Autorià anche se in misura diversa.

Inoltre, nell'ambito dello stesso tipo di inadempimento previsto dall'art. 6, comma 11, riguardante la «non ot-

temperanza alla richiesta della stazione appaltante», la sanzione pecuniaria dovrà essere logicamente graduata, in coerenza con il principio di proporzionalità: *a)* in ragione della gravità dell'inadempimento; *b)* in relazione alla presenza di attenuanti che determinano l'affievolimento della entità della stessa sanzione, se non addirittura l'archiviazione del caso; *c)* in proporzione all'importo dell'appalto alla cui procedura di affidamento partecipa l'operatore inadempiente, tenuto conto che, in base all'art. 6, comma 8, del Codice, «quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono».
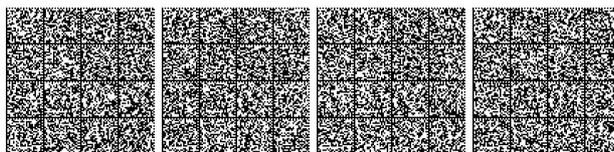
8.2.2. Sospensione dalle gare.

Per quanto riguarda la sanzione della sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, poiché la norma in argomento è destinata ad applicarsi a tutti i settori degli appalti, la suddetta sospensione opera indifferentemente nei settori di lavori, di servizi e di forniture, nel senso che l'operatore economico, resosi responsabile di inadempimento ex art. 48, ad esempio in una procedura per l'affidamento di un servizio, laddove il proprio oggetto sociale gli consenta anche di eseguire lavori o di fornire beni, sarà escluso parimenti dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori e di forniture, per tutto il periodo dell'interdizione disposta dall'Autorità.

La decorrenza della disposta sospensione, graduata da uno a dodici mesi, viene precisata dal Consiglio della Autorità nel provvedimento sanzionatorio e, di norma, coincide con la data di inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico; la data che la stazione appaltante deve confrontare con quella di pubblicazione nel casellario, per verificare se la sospensione ex art. 48 è ancora in vigore, coincide con la data di pubblicazione del bando di gara. Per le procedure negoziate per le quali non sia prevista la pubblicazione del bando di gara, rileva la data della lettera d'invito. Con specifico riferimento alla graduazione della sanzione, si rileva come oltre alla gravità della violazione commessa - essenzialmente connessa alle due fattispecie della prova non fornita e della mancata conferma delle dichiarazioni rese -, oltre alla presenza di eventuali «giustificati motivi» nonché della «buona fede» o dell'«errore scusabile» nella condotta tenuta dall'operatore economico, risulta di tutta evidenza come ai fini della citata graduazione, assuma, altresì, autonoma rilevanza l'elemento psicologico dell'operatore economico tenuto alla comprova. Sia nel caso di prova non fornita che nel caso di prova che non confermi quanto dichiarato, non possono essere valutati, infatti, alla stessa stregua i comportamenti dolosi e quelli colposi, ed all'interno di questi ultimi non può non riservarsi diverso trattamento alla colpa grave rispetto alla colpa lieve, non potendosi irrogare la sanzione iterdittiva in quest'ultimo caso. Ciò, si ritiene, anche in ossequio ad un'applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 38, comma 1-*ter* del Codice, per la falsa dichiarazione e la falsa documentazione. Infatti, pur trattandosi di norma sanzionatoria, la previsione in essa contenuta, relativa ai presupposti del dolo e della colpa grave per l'irrogazione della sanzione interdittiva, può trovare applicazione alla fattispecie descritta dall'art. 48, attraverso l'analogia in bonam partem (e come tale a vantaggio del soggetto destinatario della sanzione), che l'ordinamento in questi casi consente di operare.

Infine, occorre precisare che l'art. 48, essendo norma a carattere sanzionatorio è di stretta interpretazione (Consiglio di Stato, sez. V - sentenza 8 settembre 2010, n. 6519), e, come tale, opera - in conformità alla sua stessa previsione letterale - solo ai fini della sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e non anche per l'inibizione alla stipula di eventuali, diversi contratti.

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

ADOTTA
la presente determinazione

Roma, 15 gennaio 2014

Il Presidente: SANTORO

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 febbraio 2014.
Il Segretario: ESPOSITO

14A00928

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 novembre 2013.

Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, relativa all'anno 2012. (Delibera n. 87/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) l'individuazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento, nonché l'approvazione di una relazione annuale predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio precedente, da presentare al Parlamento;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato;
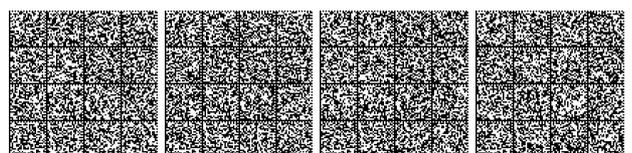
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la nota n. 231797 del 17 ottobre 2013, con la quale il Ministro degli affari esteri ha trasmesso a questo Comitato, proponendone la relativa approvazione, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nell'anno 2012, relazione che illustra, fra l'altro, il quadro internazionale di riferimento, l'attività della cooperazione italiana e l'andamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel medesimo anno;

Vista inoltre la relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis, della citata legge n. 49/1987, sulle attività di propria competenza svolte nel 2012, concernenti l'operatività di Banche e di Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti Organismi, relazione trasmessa in allegato a quella presentata dal Ministro degli affari esteri;

Tenuto conto degli elementi di ordine finanziario contenuti nella suddetta relazione del Ministero degli affari esteri, concernenti in particolare:

le diverse fonti di copertura dell'ammontare complessivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (2.844,73 milioni di dollari), che sono riconducibili alla Direzione generale per la cooperazione dello stesso Ministero degli affari esteri (309,52 milioni di dollari), ad altre Direzioni generali dello stesso Ministero degli affari esteri (129,91 milioni di dollari), al Ministero dell'economia e delle finanze (2.009,52 milioni di dollari), ad altri Ministeri (325,94 milioni di dollari), a Regioni, Province e Comuni (13,07 milioni di dollari), ad altri Enti pubblici e alle Università (56,77 milioni di dollari);

gli impegni di risorse per l'aiuto pubblico allo sviluppo nel 2012 riferiti ai principali settori di intervento: agricoltura e sicurezza alimentare; sviluppo umano, con particolare riferimento alla tutela della salute e all'istruzione e formazione; governo e società civile; sostegno allo sviluppo endogeno, inclusivo e sostenibile, del settore privato e tematiche trasversali (politiche di genere ed empowerment femminile, tutela dei minori, disabilità, ambiente, patrimonio culturale);

le erogazioni complessivamente disposte a valere sull'importo destinato all'aiuto pubblico allo sviluppo per l'anno 2012, con indicazione dei principali settori di intervento e della relativa incidenza percentuale;

Ritenuti condivisibili gli obiettivi generali della politica di cooperazione allo sviluppo perseguiti dall'Italia che si inseriscono nell'ambito della strategia delineata a livello internazionale e preso atto dell'andamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo assicurato dall'Italia nel corso del 2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 4524-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

È approvata la relazione annuale richiamata in premessa, presentata dal Ministro degli affari esteri, concernente lo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Italia nell'anno 2012, cui è allegata la relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardante l'attività svolta nel medesimo anno da Banche e Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti Organismi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge n. 49/1987 citata in premessa tali relazioni saranno trasmesse al Parlamento dal Ministero degli affari esteri.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

14A00775
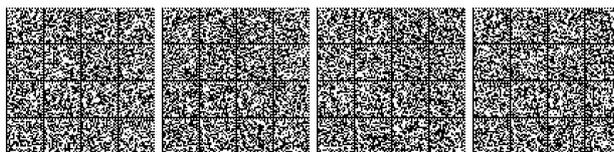
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determinazione V&A n. 932 del 10 giugno 2013 relativa al medicinale per uso umano «Combistill».

Estratto determinazione V&A n. 97/2014 del 21 gennaio 2014

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A n. 932 del 10 giugno 2013, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «COMBISTILL», nella forma e confezione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flaconcino contagocce 5 ml, codice A.I.C. n. 041033010, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 152 del 1° luglio 2013:

laddove nell'art. 1 è riportato:

Eccipienti: Benzalconio cloruro 0,1 mg; Disodio edetato 0,1 mg; Sodio cloruro 3 mg; Sodio solfato 12 mg; Tyloxapol 0,5 mg; Sodio idrossido o Acido sulfurico (regolatore di *pH)* quanto basta a 5,5 pH; Idrossietilcellulosa 2,5 mg; Acqua depurata quanto basta a 1 ml

leggasi:

Eccipienti: Benzalconio cloruro 0,1 mg; Disodio edetato 0,1 mg; Sodio cloruro 3 mg; Sodio solfato 12 mg; Tyloxapol 0,5 mg; Sodio idrossido o Acido sulfurico (regolatore di *pH)* quanto basta a 5,5 pH; Idrossietilcellulosa 2,5 mg; Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml

(Sono rettificati, negli stessi termini, altresì, gli stampati allegati alla Determinazione suddetta).

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, n. 6, cap. 16147 - Genova Italia, Codice fiscale 00265870105.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa Determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A00874

Rettifica della determinazione V&A n. 2260 del 17 dicembre 2013 relativa al medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale Baxter».

Estratto determinazione V&A n. 100 del 21 gennaio 2014

Titolare A.I.C.: Baxter S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20, 00144 - Roma (RM), Codice Fiscale 00492340583.

Medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE BAXTER.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: alla Determinazione V&A. n. 2260 del 17 dicembre 2013 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3, *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 8 dell'11 gennaio 2014 concernente la «Richiesta Prolungamento Smaltimento Scorte» del medicinale: «soluzione per dialisi peritoneale Baxter» è apportata la seguente modifica:

Al paragrafo denominazione medicinale:

in luogo di:

soluzione per dialisi peritoneale Baxter S.P.A.

leggasi:

soluzione per dialisi peritoneale Baxter.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A00875

Rettifica della determinazione V&A/1768 del 28 ottobre 2013 relativa al medicinale per uso umano «Difosfonal»

Estratto determinazione V&A/121/2014 del 21 gennaio 2014

Titolare A.I.C.: Spa Società Prodotti Antibiotici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Biella, 8 - 20143 Milano - Codice fiscale 00747030153.

Medicinale: DIFOSFONAL.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Alla determinazione V&A/1768 del 28 ottobre 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 273 del 21 novembre 2013 concernente «L'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni» del medicinale: «Difosfonal» è apportata la seguente modifica:

all'art. 1, in luogo di:

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici Srl stabilimento sito in via Volturno, 48 - 20089 Quinto De' Stampi - Rozzano - Milano;

leggasi:

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici Srl stabilimento sito in via Volturno, 48 - 20089 Quinto De' Stampi - Rozzano - Milano (tutte le fasi); Eurofins CTP Laboratories (Poggibonsi) stabilimento sito in via Reno, 2 - 53036 Poggibonsi - Siena (controllo impurezze clodronato - HPLC);

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026510091 - «200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%» 3 fiale;

A.I.C. n. 026510103 - «200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%» 6 fiale.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A00876

Rettifica della determinazione V&A.N/ n. 2119/2013 del 9 ottobre 2013 relativa al medicinale per uso umano «Erlomette»

Estratto determinazione V&A/136/2014 del 21 gennaio 2014

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF, con sede legale e domicilio fiscale in 220 Hafnarfjördur, Reykjavikurvegi 76-78, Islanda (IS).

Medicinale: ERLOMETTE.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.
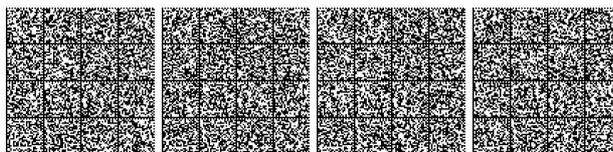
Visti gli atti di ufficio, all'estratto relativo alla determinazione V&A.N/ n. 2119/2013 del 9 dicembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2014 supplemento ordinario n. 3, concernente «L'autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «Erlomette» è apportata la seguente modifica:

prima del paragrafo «stampati» viene aggiunta la seguente:

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

042157014 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

042157026 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3 x 21 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

042157038 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 6 x 21 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

042157040 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 13 x 21 compresse in blister pvc/pvdc/al - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A00877

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione-annullamento dell'articolo 85, comma 1, lett. *b)*, numeri 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. (Comunicato n. 1 del 29 gennaio 2014).

IL PRESIDENTE

Con Comunicato alle SOA n. 77 del 19 dicembre 2002, questa Autorità ha dettato indicazioni operative in relazione all'art. 85, comma 1, lettera *b)*, numeri 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 recante la disciplina della qualificazione dell'impresa affidataria mediante utilizzo dei lavori subappaltati. Al riguardo è stato chiarito che «in caso di categorie scorporabili subappaltate singolarmente oltre la soglia prevista del 30% o 40%, l'impresa affidataria può utilizzare - per qualificarsi nella singola categoria scorporabile - l'intero importo dei lavori direttamente eseguiti nella categoria scorporabile, non subappaltato, nonché una quota percentuale fino alla concorrenza del 10% dell'importo dei lavori affidati in subappalto nella stessa categoria, al netto dell'eccedenza rispetto alla soglia massima del 30 per cento o del 40 per cento prevista dalla norma».

Come noto, in data 29 novembre 2013 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2013 di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da AGI ed altri, con il quale, in conformità al parere consultivo del Consiglio di Stato n. 3014 del 26 giugno 2013, è stato disposto l'annullamento - oltre che degli articoli 109, comma 2 e 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 - anche dell'art. 85, comma 1, lettera *b)*, numeri 2 e 3, dello stesso Regolamento, nella parte in cui, nell'ipotesi di superamento dei limiti di subappalto del 30 e 40 per cento (a seconda che la categoria scorporabile sia o meno a qualificazione obbligatoria), limita l'utilizzabilità, ai fini della futura qualificazione, dei lavori subappaltati ad una percentuale non superiore al 10 per cento della categoria scorporabile (punto 21 del parere consultivo).

In ordine alle problematiche attuative del suddetto parere consultivo (e su altri temi relativi alla qualificazione) l'Autorità ha emesso l'Atto di Segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25 settembre 2013, nel quale è stato affermato (tra l'altro) che in relazione alle censure mosse dal Consiglio di Stato in merito alla disciplina dettata dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 «si apre la possibilità a due soluzioni alternative: la prima consiste nel ripristino della situazione precedente all'adozione dell'attuale Regolamento, ovvero nel riconoscere la possibilità per l'impresa aggiudicataria di qualificarsi per la categoria prevalente anche in relazione alle lavorazioni subappaltate (ivi comprese quelle a qualificazione obbligatoria) per un importo massimo del 30 o 40 per cento; la seconda, mantenendo l'impostazione attuale, dovrebbe necessariamente introdurre una revisione delle modalità di calcolo della quota utilizzabile ai fini della qualificazione, nel caso di subappalto, per le categorie scorporabili che non riproduca le incongruenze evidenziate nel parere. A tale proposito si potrebbe prevedere un meccanismo che, in analogia con quanto previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 per la categoria prevalente, assegni un valore massimo di qualificazione pari al 30 o al 40 per cento ma nella categoria scorporabile».

Sulla questione è successivamente intervenuto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2013, n. 304, il quale ha disposto all'art. 3, comma 9, l'adozione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, di disposizioni regolamentari sostitutive degli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto Regolamento. È stato altresì, precisato che «Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti».

Lo stesso D.L. n. 151/2013, tuttavia, non ha dettato previsioni normative in ordine alle disposizioni dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 che, come sopra indicato, sono state annullate *in parte qua* dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2013.

In relazione alla disciplina contemplata dalla predetta disposizione regolamentare sussiste, dunque, l'esigenza di fornire indicazioniinterpretative alle SOA al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività di qualificazione da parte delle stesse società.

Al riguardo, alla luce delle considerazioni svolte dal Supremo consesso di giustizia amministrativa nel parere consultivo n. 3014/2013 e dell'avviso espresso dall'Autorità nel citato Atto di Segnalazione n. 3/2012, una corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 85, comma 1, lettera *b)*, numeri 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, non dovrebbe più tenere conto della parte della norma che prevede, nell'ipotesi di subappalto oltre la quota del 30 o 40 per cento,la limitazione al 10 per cento per l'utilizzabilità dei lavori subappaltati ai fini della qualificazione nella categoria scorporabile.

Ciò in quanto, come evidenziato, il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2013 ha decretato l'annullamento *in parte qua* della disposizione regolamentare in esame, pertanto la stessa può ritenersi in vigore per la parte non colpita dalle censure del giudice amministrativo.

Consegue da quanto sopra che ai sensi del citato art. 85, comma 1, lettera *b)*, numeri 2 e 3, in caso di subappalto eccedente le quote del 30 e del 40 per cento - fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 11, del Codice - l'impresa affidataria può utilizzare, ai fini della qualificazione nella singola categoria scorporabile, l'intero importo dei lavori dalla stessa direttamente eseguiti in tale categoria, nonché una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30 per cento o del 40 per cento) avvalendosene in alternativa per la qualificazione nella categoria prevalente, ovvero ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile.

Roma, 29 gennaio 2014

Il Presidente: SANTORO

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 febbraio 2014.

Il Segretario: ESPOSITO

14A00929
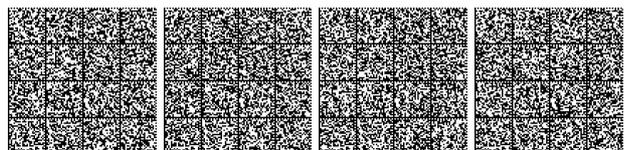
MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

numero	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
1	07/01/2013	EMMEGI DETERGENTS	PRATIC FAMILY ADDITIVO DISINFETTANTE BATTERICIDA	19872	X	
2	07/01/2013	LABORATOIRES HUCKERT'S INTERNATIONAL	J 38 FOOD	18559		X
3	07/01/2013	LABORATOIRES HUCKERT'S INTERNATIONAL	J 38 SPRAY FOOD	18561		X
4	07/01/2013	LABORATOIRES HUCKERT'S INTERNATIONAL	J 38 SPRAY SYSTEM	18336		X
5	07/01/2013	LABORATOIRES HUCKERT'S INTERNATIONAL	J 38 MASTER	18560		X
6	10/01/2013	BAYER CROPSCIENCE	AQUAK-OTHRINE	19157		X
7	11/01/2013	CHEMTURA ITALY	DEVICE-4	19752		X
8	17/01/2013	GERMO	MULTIUSI FAZZOLETTINO DISINFETTANTE	12671		X
9	17/01/2013	FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI	MAGO TARMICIDA SPRAY	16103		X
10	17/01/2013	BAYER CROPSCIENCE	BLATTANEX	19873	X	
11	23/01/2013	BAYER CROPSCIENCE	IMAGEL ® FORMICHE	19874	X	
12	23/01/2013	BAYER	SOLFAC PLUS AUTOMATIC CASA	18230		X
13	23/01/2013	BAYER	SOLFAC PLUS CUCCE	18220		X
14	23/01/2013	BERGEN	ZANZAUX	19297		X
15	23/01/2013	ICEFOR	HYGIENE ACTICLOR	18857		X
16	23/01/2013	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA ROLL-ON ANTIPUNTURA	19184		X
17	23/01/2013	HYPRED	DEPTIL APM	19876	X	
18	23/01/2013	TRUFFINI E REGGE'	BABYDISH	19875	X	
19	30/01/2013	B BRAUN MEDICAL	SOFTA MAN VISCORUB	19877	X	
20	30/01/2013	SEPRAN	SEPRAFAST	19878	X	
21	30/01/2013	BLEU LINE	BRODIBLEU	18542		X
22	04/02/2013	GUALTIERO MEAZZA	ANTITARLO NOVECENTO SPRAY	19173		X
23	04/02/2013	COPYR	REPELLENTE PER INSETTI MOLESTI SPORT	19775		X
24	04/02/2013	SUMITOMO CHEMICAL	TECNAR® SC	19864		X
25	04/02/2013	RECKITT BENCKISER ITALIA	VANISH OXI ACTION EXTRA HYGIENE GEL	19633		X
26	04/02/2013	COPYR	INSEKT BARRIER	19846		X
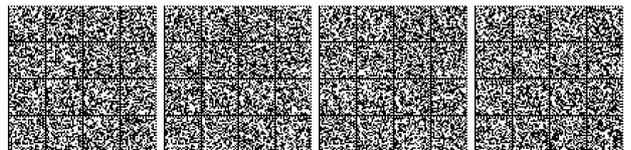
27	04/02/2013	COPYR	RAPID KILL	19700		X	
28	04/02/2013	GAT MICROENCAPSULATION AG	BOMBEX®Ω	19879	X		
29	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	AMUCHINA PROFESSIONAL	15741		X	
30	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	CITRO JOD 100	18605		X	
31	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	CITRO JOD 500	18606		X	
32	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	CITROCLOREX	19116		X	
33	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	CITROCLOREX 2% RED	19442		X	
34	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	CITROMED	15389		X	
35	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	CITROMED CHIRURGICO	18577		X	
36	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	CITROMED CHLOR	18566		X	
37	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	CITROMED SOAP	14623		X	
38	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	CITROMEDIC'S DISINFETTANTE	12928		X	
39	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	COMBISAN PLUS	16149		X	
40	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	DEGERM SOAP	12424		X	
41	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	DEMPOL	15213		X	
42	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	ESOFENOL 60	15437		X	
43	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	ESOFORM	2331		X	
44	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	ESOFORM 92	16145		X	
45	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	ESOFORM ALCOLICO BRUNO	15212		X	
46	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	ESOFORM JOD 75	15442		X	
47	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	ESOFORM MANI-CUTE	16354		X	
48	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	ESOSAN CASA	15455		X	
49	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	ESOSAN GEL MANI	18788		X	
50	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	ESOSAN MULTIUSO EXTRA	15142		X	
51	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	ESOSAN PRONTO	16635		X	
52	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	ESOSAN SOAP	14769		X	
53	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	HYGESAN PROFESSIONAL PLUS	14089		X	
54	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	MEDIC'S	13073		X	
55	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	MEDIC'S FQZZOLETTINO DISINFETTANTE	15427		X	
56	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	NEO ESOFORMOLO	1148		X	
57	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	NEO ESOSAN GEL MANI	19438		X	
58	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	NEO SICURA 3 GEL MANI	19610		X	
59	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	REALCHECK DISINFETTANTE	18576		X	
60	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	SANAFORM	6115		X	
61	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	SICURA3 GEL MANI	19016		X	
62	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	SICURA3 MEDICAL	19105		X	
63	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	SICURA3 MEDICAL FAZZOLETTO	19246		X	
64	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	SINEZAN LOZIONE	11255		X	
65	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	SPRAY FORTE Z PROTECTION	13617		X	
66	04/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	TEN QUAT	11451		X	
67	04/02/2013	CHEMTURA ITALY	DU-DIM TB-2	19162		X	
68	04/02/2013	RECKITT BENCKISER ITALIA	VANISH OXI ACTION EXTRA HYGIENE	19634		X	
69	04/02/2013	COPYR	KILL PAFF ELECTRIC	19477		X	
70	04/02/2013	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	APESIN AP 3 PLUS	18800		X	
71	04/02/2013	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	DS 22	15206		X	
72	04/02/2013	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	BEN HUR IGENET	19347		X	
73	04/02/2013	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	BEN HUR BARRIER	19347		X	
74	12/02/2013	CHEMTURA ITALY	DU-DIM GR-2	19160		X	
75	12/02/2013	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	APESIN KDR FOOD DETERGENTE E DISINFETTANTE LIQUIDO	19878	X		
76	12/02/2013	VEBI	DURACID	14573		X	
77	12/02/2013	EURVEST	COOP	19741		X	
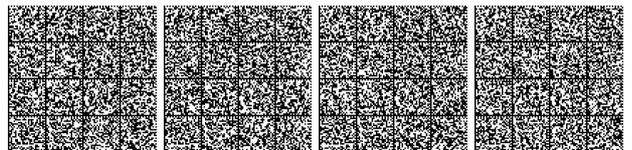
78	12/02/2013	ACTIVA	TETRAFENPROX ABD	19484		X	
79	12/02/2013	BLEU LINE	BLATTOXUR®FORMICHE MOCROGRANULI	19883	X		
80	12/02/2013	ACTIVA	SMASH SPRAY	19881	X		
81	12/02/2013	VEBI	DURACID	14573		X	
82	12/02/2013	ACTIVA	ACTI ZANZA SPRAY	19360		X	
83	12/02/2013	I.C.E.FOR	QUARMON N.F.	19882	X		
84	12/02/2013	CIFO	VESPHORIN	19292		X	
85	12/02/2013	GERMO	CLORINA	16571		X	
86	12/02/2013	CIFO	VESPHORIN	19292		X	
87	13/02/2013	BAYER CROPSCIENCE	STRIKE FL	19409		X	
88	13/02/2013	L.C.S.	SPIRALI INSETTICIDE	19539		X	
89	13/02/2013	BAYER CROPSCIENCE	AQUA K-OTHRINE	19157		X	
90	13/02/2013	L.C.S.	MAT ETOC 001	19595		X	
91	14/02/2013	COPYR	PERTRIN POLVERE	12500		X	
92	14/02/2013	BOLTON MANITOBA	WC NET	16949		X	
93	14/02/2013	MAYER BRAUN	MOSCA MAYER PLUS	19884	X		
94	14/02/2013	COLKIM	FORMULA MAYER CONCENTRATO PLUS	19885	X		
95	14/02/2013	INDIA	SIGURAN	19886	X		
96	14/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	MYLAGET 25	12536		REV.	
97	14/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	MYLAGET 10	15435		REV.	
98	14/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	CRESCOM 90	15370		REV.	
99	14/02/2013	VETOQUINOL ITALIA	QUATERSAL	9742		REV.	
100	14/02/2013	DIVERSEY	TEGO 51	2277		X	
101	14/02/2013	DIVERSEY	TEGO SPRAY	3495		X	
102	14/02/2013	DIVERSEY	TEGO 2000	17191		X	
103	14/02/2013	DIVERSEY	TEGODOR	12525		X	
104	14/02/2013	SYGENTA CROP PROTECTION	DEMAND CS	18207		X	
105	14/02/2013	COPYR	PERTRIN POLVERE	12500		X	
106	14/02/2013	INDIA	SIGURAN	19886	X		
107	14/02/2013	VETOQUINOL ITALIA	QUATERSAL	9742		X	
108	14/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	MYLAGET 25	12536		X	
109	14/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	MYLAGET 10	15435		X	
110	14/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	CRESCOM 90	15370		X	
111	15/02/2013	COPYR	KILL PAFF MAT	19516		X	
112	21/02/2013	COPYR	RAPID KILL	19700		X	
113	21/02/2013	ZELNOVA	KILL PAFF ELECTRIC	6703		X	
114	21/02/2013	COPYR	AEROSOL DELTAMETRINA STRISCIANTI	19759		X	
115	21/02/2013	GERMO	CLORINA	16571		X	
116	21/02/2013	ECOLAB	MIKRO-QUAT CLASSIC	19887	X		
117	21/02/2013	ECOLAB	MIKRO-QUAT EXTRA	19888	X		
118	21/02/2013	EUROEQUIPE	REPELLENT EXTRA	19889	X		
119	21/02/2013	ESOFORM MANUFACTURING SRL	CITROCLOREX 2% RED	19442		X	
120	21/02/2013	COPYR	AEROSOL DELTAMETRINA STRISCIANTI	19759		X	
121	21/02/2013	ZELNOVA	KILL PAFF	6703		X	
122	21/02/2013	COPYR	RAPID KILL	19700		X	
123	25/02/2013	VETOQUINOL ITALIA	MULTIFEN AMBIENTE	17740		X	
124	25/02/2013	VETOQUINOL ITALIA	MULTIFEN	17739		X	
125	01/03/2013	ICEFOR	COMPLEX 5	19893	X		
126	01/03/2013	ICEFOR	FENOLSEPT	19892	X		
127	01/03/2013	FRANCISCO ARAGON	RICARICA LIQUIDA ANTIZANZARA F.A	19891	X		
128	01/03/2013	INDIA	PARASSICID AMBIENTI	19890	X		

129	06/03/2013	COLKIM	CYMINA PLUS	19896	X		
130	06/03/2013	DEAVIT	IODIO MAM	19894	X		
131	06/03/2013	SPOTTLES	VAPE FREE	19895	X		
132	08/03/2013	ICEFOR	DISINFETTANTE SGRASSATORE HYGIENE SICURA ALIMENTARE	1944		X	
133	08/03/2013	ICEFOR	BROMOSPRAY	18898		X	
134	08/03/2013	ECOLAB	UDDERGOLD PLATINUM	16170		X	
135	11/03/2013	JOHNSON ITALY	AUTAN ACTIVE SPRAY SECCO	19897	X		
136	11/03/2013	PHARMAMILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR SCHIUMA	19839		X	
137	11/03/2013	COPYR	BROMUS	17467		X	
138	13/03/2013	ORMA	BACTYSOAP	19236		X	
139	13/03/2013	ORMA	DELTA SUPER	19902	X		
140	13/03/2013	ORMA	PERME PLUS	19904	X		
141	13/03/2013	ORMA	DELA PBO	19903	X		
142	13/03/2013	SUMITOMO CHEMICAL	ETOC LV	19900	X		
143	13/03/2013	CHIFA	EQUI-SPOT FARNAM SPOT-ON FLY CONTROL FOR HORSES	19898	X		
144	13/03/2013	SPOTLESS IBERIA	ANTITARME RICARICABILE	19899	X		
145	13/03/2013	SPOTLESS IBERIA	MOSCHE STOP	19901	X		
146	18/03/2013	LONZA	LONZAGARD DR-LS-13N	19905	X		
147	18/03/2013	ZOBELE	SPIRA TRAPPOLE ANTISCARAFAGG	18212		X	
148	20/03/2013	SHARDA WORLDWIDE EXPORT PVT LTD	DELTAKILL FLOW	18469		X	
149	22/03/2013	ZOBELE	BENGAL COMPACT	19821		X	
150	26/03/2013	INDIA	BIO AMPLAT	19906	X		
151	04/04/2013	GRUPO AC MARCA	SANYTOL DISINFETTANTE ULTRA - SGRASSATORE CUCINA	19908	X		
152	04/04/2013	IGO	BLU CRYSTAL - CRISTALLI ANTITARME PROFUMATI	19017		X	
153	04/04/2013	ZOBELE	ZETA STRIP	19909	X		
154	04/04/2013	NOVAPHARM	HYGIEN ACTIVE FOAM	19677		X	
155	04/04/2013	COPYR	SUGARKILL	17850		X	
156	04/04/2013	HYGAN	IL MAGGIORDOMO PRONTO USO DETERGENTE	19912	X		
157	04/04/2013	GHEFARO PHARMA ITALIA	JUNGLE FORMULA JUNIOR LOZIONE	19911	X		
158	04/04/2013	HYGAN	SANIRAIN - UNYRAIN DETERGENTE DISINFFETANTE PRONTO USO	19910	X		
159	04/04/2013	VEBI	JET KILL	19907	X		
160	05/04/2013	BARCHEMICALS BIOPHARMA	BIOCHLOR	19916	X		
161	05/04/2013	GRUPO AC MARCA	SANYTOL DISINFETTANTE ANTICALCARE BAGNO	19913	X		
162	05/04/2013	GRUPO AC MARCA	SANYTOL DISINFETTANTE MULTIUSO MILTISUPERFICIE	19914	X		
163	05/04/2013	GRUPO AC MARCA	SANYTOL DISINFETTANTE PULITORE PAVIMENTI E SUPERFICI	19915	X		
164	11/04/2013	GUABER	ANTIPUNTURA	19756		X	
165	11/04/2013	BLEU LINE	PERMEX 22 E	4318		X	
166	15/04/2013	EUROEQUIPE	BIO REVANOL	10962		X	
167	22/04/2013	GERMO	GERMODIS SPRAY	19327		X	
168	22/04/2013	ZOBELE HOLDING	INSETTICIDA SCARAFAGGI E FORMICHE COOP SPRAY	19806		X	
169	22/04/2013	GUABER	VAPE FREE COMPRESSE	19702		X	
170	22/04/2013	BLEU LINE	CIPEX 10 E	14780		X	
171	22/04/2013	BOLTON MANITOBA	OMINO BIANCO ADDITIVO DISINFETTANTE LIQUIDO	18915		X	
172	22/04/2013	SPOTLESS IBERIA	VAPE FREE	19895		X	
173	22/04/2013	BLEU LINE	FREEDOM P.U. 15/15	18933		X	
174	26/04/2013	FERBI	ZATOX 11 EC	12430		X	
175	26/04/2013	LODI	FENOX	19917	X		
176	26/04/2013	INDIA	VIRQUAT	13913		X	
177	26/04/2013	PHARMAMILLENNIUM	DISINFECT PURAVIR FAZZOLETTI	19803		X	
178	26/04/2013	VEBI	DURACID EC	14943		X	
179	29/04/2013	ZOBELE	SPIRA SPRAY S&F EXTRA	19830		X	

180	03/05/2013	COPYR	VESPA ALT	19208		X	
181	08/05/2013	UNILEVER ITALIA MKT	LYSOFORM PROTEZIONE & NATURA	19918	X		
182	16/05/2013	KWIZDA FRANCE	AMP 10 RB	19683		X	
183	16/05/2013	KWIZDA FRANCE	AMP 1 RB	19478		X	
184	16/05/2013	GERMO	MULTIUSI FAZZOLETTINO DISINFETTANTE	12671		X	
185	16/05/2013	UNILEVER ITALIA MKT	LYSOFORM PROTEZIONE CASA	17935		X	
186	20/05/2013	GERMO	MULTIUSI SPRAY	13431		X	
187	20/05/2013	GAT MICROENCAPSULATION AG	BOMBEX® ἰ	19827		X	
188	20/05/2013	GAT MICROENCAPSULATION AG	BOMBEX® Ώ	19879		X	
189	20/05/2013	GD-PHARM SRL	HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL	13231		X	
190	20/05/2013	ECOLAB SRL	OASIS PRO 20 PREMIUM	19919	X		
191	20/05/2013	COPYR SPA	REPELLENTE PER INSETTI MOLESTI SPORT	19775		X	
192	20/05/2013	MONDIAL	AXONIL	16442		X	
193	20/05/2013	EUROEQUIPE	BIO PYRETHRUM MICROGRANULARE	19727		X	
194	23/05/2013	GERMO	GERMOCID SPRAY	7604		X	
195	23/05/2013	FERBI	ROMAL/65	10466		X	
196	30/05/2013	GD-PHARM SRL	BACTICYD SPRAY	19207		X	
197	05/06/2013	VEBI	DURACID MICROGRANULI	19847		X	
198	05/06/2013	VEBI	CY 10	19920	X		
199	05/06/2013	LOMBARDA H	DECS AMBIENTE PLUS	18508		X	
200	05/06/2013	BLUE LINE	TAC SPRAY	16548		X	
201	05/06/2013	AGRIPHAR	EXIT DUST	19590		X	
202	05/06/2013	EUROSPITAL	IGEN	19037		X	
203	05/06/2013	GERMO	GEMOXID®	11571		X	
204	05/06/2013	NUOVA FARMEC	CLOREXINAL 2%	19922	X		
205	05/06/2013	AGRIPHAR	EXIT DUST	19590		X	
206	05/06/2013	NOVAPHARM	GERM OUT	19421		X	
207	05/06/2013	NOVAPHARM	HYGIEN ACTIVE FOAM	19677		X	
208	05/06/2013	VIKO'	PCKET CARE LOZIONE/SALVIETTE ANTIPUNTURA INSETTO REPELLENTE	19921	X		
209	10/06/2013	VEBI	DELTACID 25	18988		X	
210	10/06/2013	ECOLAB	DESGUARD 20	19926	X		
211	10/06/2013	ECOLAB	SIRAFAN SPEED	19923	X		
212	10/06/2013	SUMITOMO CHEMICAL	VECTOMAX FG	19925	X		
213	10/06/2013	SPOTLESS IBERIA	ANTITARME PASTIGLIE	19924	X		
214	20/06/2013	AGRIPHAR	EXIT 0,5	19650		X	
215	20/06/2013	EMMEGI DETERGENTS	PRATIC FAMILY PULITORE DISINFETTANTE	18593		X	
216	28/06/2013	TOSVAR	TSE-TSE SPRAY	8073		X	
217	28/06/2013	HYPRED	PREFOAM+	19928	X		
218	28/06/2013	HYPRED	HM VIR FILM+	19927	X		
219	02/07/2013	LOMBARDA H	LH CREMA MANI	18940		X	
220	02/07/2013	I.C.F.S.	COVERCIZ	18813		X	
221	02/07/2013	PHASE RESTAURO	PERMETAR IN PETROLIO	15806		X	
222	02/07/2013	C.T. LA FENICE	TAYFORM	8071		X	
223	02/07/2013	C.T. LA FENICE	METASTERIL	5271		X	
224	05/07/2013	ZOBELE	SPIRA 24H	19929	X		
225	05/07/2013	BLUE LINE	PIRETROX	2090		X	
226	19/07/2013	LOMBARDA H	STERILPRO	19930	X		
227	23/07/2013	RARO	TILLYGENE	17083		X	
228	23/07/2013	DEISA EBANO	ZIG ZAG INSETTIVIA LOZIONE NO GAS	18443		X	
229	02/08/2013	DEISA EBANO	ZIG ZAG INSETTO REPELLENTE	7924		X	
230	02/08/2013	CANDIOLI	MOM COMBI EMULSIONE	19527		X	

231	02/08/2013	SANITAS	SANITAS PRONTO	18608		X	
232	02/08/2013	SANITAS	SANITAS INCOLORE	19063		X	
233	02/08/2013	SANITAS	CLOREXIN TINTURA SANITAS	18992		X	
234	02/08/2013	SANITAS	IODOCID 10	18741		X	
235	02/08/2013	SANITAS	SANITAS ALFA	18569		X	
236	02/08/2013	SANITAS	CITROMED SAPOMANI	41		X	
237	02/08/2013	LOMBARDA H	DECS PURO	18617		X	
238	02/08/2013	FRANCISCO ARAGON	PIASTRINA ANTIZANZARA F.A	19933	X		
239	07/08/2013	JOHNSON ITALY	BAYGON MOSCHE E ZANZARE SPRAY	18525		X	
240	07/08/2013	INDIA	DELTRIN FLOW	16349		X	
241	07/08/2013	JOHNSON ITALY	RAID MOSCHE E ZANZARE PLUS	18880		X	
242	07/08/2013	SUDTIROLO PHYTO SOLUTIONS	BRODITERM	18920		X	
243	12/08/2013	SUDTIROLO PHYTO SOLUTIONS	BRODIFIL	18428		X	
244	13/08/2013	ECOLAB	MIKRO-QUAT EXTRA	19888		X	
245	14/08/2013	SHERWIN-WILLIAMS ITALY	XE 0197	19152		X	
246	15/08/2013	SHERWIN-WILLIAMS ITALY	KK 2120	19153		X	
247	29/08/2013	ZOBELE	ZETA STRIP 2	19934	X		
248	30/08/2013	ZOBELE	ZETA STRIP 3	19937	X		
249	30/08/2013	SUMITOMO CHEMICAL	PYNAMIN FORTE MAT 40	18599		X	
250	31/08/2013	SUMITOMO CHEMICAL	VECTOBAC® WG	19085		X	
251	01/09/2013	ECOLAB	MIKRO-QUAT CLASSIC	19887		X	
252	03/09/2013	INDIA	DELUXE	19286		X	
253	18/09/2013	INDIA	DELTAMAX FLOW®	19092		X	
254	18/09/2013	TOSVAR	OFFLY IN & OUT	19370		X	
255	18/09/2013	COFARM	ISOGERM SPRAY	12429		X	
256	18/09/2013	DEL BONO AEROSOL	DB AIR SANITIZEN	5862		X	
257	18/09/2013	ZOBELE HOLDING	SPIRALI ANTIZANZARE PROFUMATECOOF	19812		X	
258	18/09/2013	RELEVI	TARMIBLOK PLUS PALLINE TRIPLA AZIONE	19355		X	
259	18/09/2013	RELEVI	JOLLI PLUS	19251		X	
260	18/09/2013	ZOBELE	PIASTRINA ZANZARICIDA BENGAL PLUS	13475		X	
261	18/09/2013	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE® FUSIONE	19852		X	
262	18/09/2013	ECOLAB	P3 TOPAX 91	13950		X	
263	20/09/2013	ORMA	DISTAIR	16342		REV.	
264	20/09/2013	ZOBELE	SPIRALI ANTIANZARE PROFUMATE COOF	19812		X	
265	20/09/2013	ZOBELE	SPIRA ANTITARME	19909		X	
266	20/09/2013	ZOBELE	SPIRALI ANTIZANZARE COOP	19938	X		
267	20/09/2013	COPYR	QUICK KILL	19455		X	
268	20/09/2013	COPYR	PERTRIN POLVERE	12500		X	
269	20/09/2013	COPYR	ETOCINQUE	19769		X	
270	20/09/2013	COPYR	RAPID KILL	19700		X	
271	20/09/2013	BOLTON MANITOBA	SMAC SGRASSATORE DISINFETTANTE	19255		X	
272	20/09/2013	INDIA	DELTASECT	19093		X	
273	23/09/2013	PROCHIMICA NEW TECHNOLOGY	VESPAKILLER SPRAY	19824		X	
274	23/09/2013	KWIZDA FRANCE	AMP 2 CL	19729		X	
275	23/09/2013	REA INDUSTRIA CHIMICA	NEO PERMETRIN	14241		X	
276	23/09/2013	JOHNSON ITALY	RAID ANTI TARME FOGLIETTI	18193		REV.	
277	23/09/2013	AGRAF	AMUCHINA GEL X GERM DISINFETTANTE MANI	19679		X	
278	24/09/2013	ORMA	ECOSOL	16529		REV.	
279	24/09/2013	ORMA	PINAMOX	16530		REV.	
280	26/09/2013	ICF	DIDECID	19186		X	
281	26/09/2013	ORMA	AIR CONTROL	14746		REV.	

282	01/10/2013	EUROEQUIPE	BARRIERA ANTIPUNTURA	19939	X		
283	01/10/2013	CONTER	STOP FOGLIETTI ANTITARME	19696		X	
284	01/10/2013	ZAPI	RING SPRAY BARRIERA	19828		X	
285	01/10/2013	GRUPPO EUROPEO DOC	ANTITARLO DOC	18802		X	
286	01/10/2013	ITALCHIMICA	BAKTERIO	15446		X	
287	01/10/2013	ECOLAB	OZONIT	14160		X	
288	01/10/2013	COLGATE	AJAX DISINFETTANTE MULTI-SUPERFICIE	19940	X		
289	04/10/2013	SPOTLESS IBERIA	MINIM	19942	X		
290	04/10/2013	SPOTLESS IBERIA	ANTITARME MELA VERDE	19941	X		
291	04/10/2013	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE PRIME	19306		X	
292	04/10/2013	MAYER BRAUN	FORMULA MAYER CONCENTRATO PLUS	19885		X	
293	04/10/2013	BAYER	BAYTHION ESCA FORMICHE BOX	19456		X	
294	08/10/2013	SPOTLESS IBERIA	FREE	19895		X	
295	08/10/2013	GUABER	ANTIPUNTURA "n"	19756		X	
296	08/10/2013	BAYER CROPSCIENCE	BAYTHION ESCA FORMICHE	19165		X	
297	14/10/2013	DEAVIT	IODO MAM	19894		X	
298	14/10/2013	EURVEST	ANTITARMICO IN CARTONCINO CON GANCIO AL PROFUMO DI CEDRC	19943	X		
299	14/10/2013	BAYER	MAXFORCE PRIME IC	18610		X	
300	15/10/2013	AGRIPHAR	PYNOSECT C	19944	X		
301	15/10/2013	EURVEST	ANTITARMICO IN CARTONCINO CON GANCIO AL PROFUMO DI LAVAND/	19945	X		
302	15/10/2013	GO JO	PURELL® HYGIENIC HAND RUB	19946	X		
303	15/10/2013	ANTEC INTERNATIONAL	HYPEROX®	19402		X	
304	17/10/2013	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD WBA AEROSOL	19294		X	
305	17/10/2013	ZAPI	KELT FLY BAIT	19612		X	
306	17/10/2013	BAYER	MAXFORCE LN	19156		X	
307	17/10/2013	BAYER	IMAGEL BLATTE	19362		X	
308	17/10/2013	NEX MEDICAL	NEX CLOREX C2	18976		X	
309	23/10/2013	COPYR	COPYR MAT	19947	X		
310	23/10/2013	VEBI	MICROKILL	19948	X		
311	23/10/2013	ICEFOR	HYGIENE ACTICLOR	18857		X	
312	23/10/2013	VEBI	DELTACID SPEEDY	19950	X		
313	23/10/2013	NEX MEDICAL	TRICLONEX T2	18985		X	
314	23/10/2013	LABORATOIRE DE CHIMIE ET DE	FUMISPORE HA	19949	X		
315	23/10/2013	BLEU LINE	BLEU DELTA	19586		X	
316	23/10/2013	MONDIAL	AXONIL	16442		X	
317	23/10/2013	NEX MEDICAL	NEX IODIO P2	18975		X	
318	24/10/2013	HYPRED	HM VIR FILM+	19927		X	
319	24/10/2013	PROCHIMICA NEW TECHNOLOGY	VESPA KILLER SCHIUMOGENO	19823		X	
320	24/10/2013	AMEDICS PROFESSIONAL	STER X COMPRESSE	18403		X	
321	24/10/2013	AMEDICS PROFESSIONAL	STER X 2000 LIQUIDO	18511		X	
322	24/10/2013	REA INDUSTRIA CHIMICA	FENTHRIN	19643		X	
323	24/10/2013	BLEU LINE	TOTAL CE	19697		X	
324	24/10/2013	MAKHTESHIM AGAN ITALIA	FOVAL GRANULI MOSCHE MILK	19490		X	
325	24/10/2013	UNILEVER ITALIA MKT	LYSOFORM TUTTO IN 1	19084		X	
326	30/10/2013	HYPRED	PREFOAM+	19928		X	
327	30/10/2013	SUTTER	ONDA RTU	19951	X		
328	30/10/2013	CHEFARO PHARMA	JUNGLE FORMULA FORTE HERBAL	19954	X		
329	30/10/2013	ECOLAB	INCIPROP HOOF D	19952	X		
330	30/10/2013	VESTAL CHIMICA ITALIANA	NEW VESTAL PVP-179	19953	X		
331	30/10/2013	EUROEQUIPE	BIO TIGER TRAB	19698		X	
332	30/10/2013	KWIZDA FRANCE	BIXAN MG	19272		X	

333	30/10/2013	ICEFOR	FENOLSEPT	19892		X	
334	30/10/2013	ICEFOR	DISINFETTANTE HYGIENE SICURA COMUNITA' E INDUSTRIE	19622		X	
335	30/10/2013	TAVOLA	ORPHEA SALVALANA PLUS	19680		X	
336	30/10/2013	BAYER	SOLFAC GEL SCRAFAGGI	18504		X	
337	30/10/2013	LONZA COLOGNA	LONZAGARD DM 114-10	19956	X		
338	30/10/2013	SCOTTS ITALIA	FOURMIDOR	19817		X	
339	31/10/2013	GUABER	SPIRALI ZANZARIFUGHE	8110		X	
340	31/10/2013	ECOLKEM	ANTITARLO GUBRA SPRAY	18716		X	
341	31/10/2013	ACTIVA	ZANZA BREAK CANDELA INSETTICIDA	19469		X	
342	31/10/2013	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA ROLL-ON ANTIPUNTURA	19184		X	
343	31/10/2013	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONASPRAY INSETTOREPELLENTE	19686		X	
344	31/10/2013	AMUCHINA	AMUCHINA 10	7234		X	
345	31/10/2013	L.G. ITALIA	BIOSAN UNO	17503		X	
346	31/10/2013	L.G. ITALIA	BIOSAN UNO	17503		X	
347	31/10/2013	L.G. ITALIA	BIOSAN UNO CONCENTRATO	19241		X	
348	04/11/2013	L.G. ITALIA	BIOSAN UNO CONCENTRATO	19241		X	
349	05/11/2013	GERMO	SEPTY BABY	3113		X	
415	05/11/2013	ICF	GIAGUAR MICRO P8	12695		X	
350	06/11/2013	COLKIM	ALTOLA' SPRAY	19955	X		
351	06/11/2013	TOSVAR	TSE TSE SPRAY	8073		X	
352	11/11/2013	REA INDUSTRIA CHIMICA	ECO METHRIN	18820		X	
353	11/11/2013	ICF	DEEP BLUE	19957	X		
354	13/11/2013	ICEFOR	JORDAN D 15	19628		X	
355	13/11/2013	INDIA	ETOFENASE	19958	X		
356	13/11/2013	CHEMIA	BLUE DELTA	19586		X	
414	14/11/2013	COPYR	QUICK KILL	19455		X	
357	18/11/2013	EMMEGI DETERGENTS	DAT 5 ADDOTOVO DISINFETTANTE BATTERICIDA	19959	X		
358	18/11/2013	GUABER	VAPE ANTIPUNTURA	8413		X	
359	18/11/2013	MANETTI	CITROSIL MEDICAL SAPONE LIQUIDO DISINFETTANTE	19838		X	
360	18/11/2013	BLEU LINE	TETRAPIU' MULTIPURPOSE	11826		X	
361	18/11/2013	EMMEGI DETERGENTS	DEXAL ADDITIVO DISINFETTANTE BATTERICIDA	19960		X	
362	18/11/2013	ZOBELE	BIO PROTECTION RICARICA 15 GIORNI GIORNO E NOTTE	19961	X		
363	18/11/2013	BAYER	BAYCIDAL WP 25	17895		X	
364	18/11/2013	BLUE LINE	FLUBEX COMPRESSE	17520		X	
365	18/11/2013	EURVEST	ANTITARMICO IN CARTONCINO CON GANCIO AL PROFUMO DI CEDRO	19943		X	
366	18/11/2013	EURVEST	ANTITARMICO IN CARTONCINO CON GANCIO AL PROFUMO DI LAVANDA	19945		X	
367	18/11/2013	EURVEST	BIO MAT ZANZARE	19740		X	
368	18/11/2013	EURVEST	BIO VAPOR ZANZARE	19748		X	
369	18/11/2013	EURVEST	COOP	19741		X	
370	18/11/2013	EURVEST	INSETTICIDA ANTIZANZARE LIQUIDO PER LETTOREMANATORE COOP	19334		X	
371	18/11/2013	EURVEST	MK 2	19742		X	
372	18/11/2013	EURVEST	STOP	19281		X	
373	20/11/2013	LABORATOIRE DE CHIMIE ET DE	FUMAGRI HA	19962	X		
374	22/11/2013	VEBI	LAGOON PROTECTION	19963	X		
375	22/11/2013	CLEPRIN	KIMOSAN	15467		X	
376	22/11/2013	CLEPRIN	GENOSOL V	15127		X	
377	25/11/2013	ACTIVA	SHAKE	18457		X	
378	25/11/2013	JOHNSON ITALY	RAID FOGLIETTI ANTITARME	19964	X		
379	29/11/2013	BOLTON MANITOBA	VETRIL MULTI SUPERFICIE DISINFETTANTE	19965	X		
380	29/11/2013	ECOLKEM	COMPLET SPRAY	19765		X	
381	29/11/2013	DIVA	BRAWN DISINFETTANTE	19793		X	

382	03/12/2013	GAMMA INTERNATIONAL	NEOTOX	11030		X
383	03/12/2013	PHARMA TRADE	DISAM SP	19966	X	
384	03/12/2013	BLUE LINE	NEODUST	13355		X
385	04/12/2013	LOMBARDA H	DECS PURO	18617		X
386	06/12/2013	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA SALVIETTE ANTIUNTURA	19766		X
387	06/12/2013	SUMITOMO CHEMICAL	PESGUARD FGW11 WBA	19967	X	
388	12/12/2013	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONALE LATTE INSETTOREPELLENTE BAMBIN	19581		X
389	13/12/2013	UNILEVER ITALIA MKT	LYSOFORM TUTTO IN 1	19084		X
390	17/12/2013	RELEVI	TARMIBLOK PLUS GEL TRIPLA AZIONE	19211		X
391	17/12/2013	RELEVI	TARMIBLOCK PLUS GEL	19098		X
392	17/12/2013	TAVOLA	ORPHEA PROTEZIONE PERSONA LOZIONE ANTIPUNTURA	19582		X
393	17/12/2013	SUTTER	ONDA EXTRA	19970	X	
394	17/12/2013	KWIZDA FRANCE	DOBOL 30:120 EC	19969	X	
395	17/12/2013	BASF	MYTHIC 10 SC	19968	X	
396	20/12/2013	VEBI	TETRACID SPEED	19950		X
397	20/12/2013	KWIZDA FRANCE	DOBOL 30:120 EC	18936		X
398	20/12/2013	ORMA	FLY JET MOSCHE E ZANZARE	19163		X
399	20/12/2013	BAYER	K-OTHRINE FLOW 25	13806		X
400	20/12/2013	JOHNSON ITALY	RAID PIASTRINE	19579		X
401	20/12/2013	JOHNSON ITALY	RAID PIASTRINE PIRETRO	13145		X
402	20/12/2013	ARTSANA	CHICCO ANTIZANZARA ROLL ON	19654		X
403	20/12/2013	ARTSANA	CHICCO ANTIZANZARA SPRAY	19655		X
404	20/12/2013	KWIZDA FRANCE	AMP 10 RB	19683		X
405	20/12/2013	KWIZDA FRANCE	MUSCID 5 GB	19358		X
406	20/12/2013	KWIZDA FRANCE	LEXAN 83 SG	19505		X
407	20/12/2013	GUABER	VAPE ANTIPUNTURA SPRAY	8791		X
408	20/12/2013	GUABER	VAPE SALVIETTE ANTIPUNTURA	8411		X
409	20/12/2013	JOHNSON ITALY	BAYGON PIASTRINE ZANZARE	15107		X
410	20/12/2013	JOHNSON ITALY	RAID MULTI INSETTO	19971	X	
411	20/12/2013	ARTSANA	CHICCO ANTIZANZARE GEL	19665		X
412	20/12/2013	PIZZOLOTTO DETERSIVI	IGEKINA AMMORBIDENTE DISINFETTANTE	19301		X
413	20/12/2013	PIZZOLOTTO DETERSIVI	IGEKINA GRANDE IGIENE	19096		X

14A00740

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-034) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
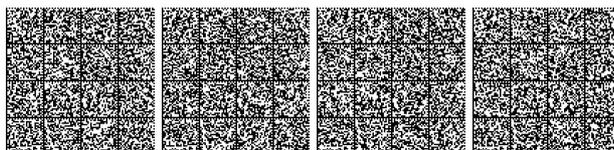
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00